Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile

Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento

inquinamento@regione.fvg.it saua@regione.fvg.it ambiente@certregione.fvg.it tel + 39 040 377 4058 I - 34133 Trieste, via Carducci 6

Decreto n° 52713/GRFVG del 14/11/2023

SAPI-UD/AIA/82-R

Riesame, con valenza di rinnovo, dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per l'esercizio dell'attività di cui al punto 6.6, lettera a), dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006, svolta dall'AZ. AGR. CECCHETTO ANGELO presso l'installazione sita nel Comune di Santa Maria la Longa (UD).

IL DIRETTORE

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46 (Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali - prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

Vista la Delibera della Giunta regionale 30 gennaio 2015, n. 164, recante linee di indirizzo regionali sulle modalità applicative della disciplina dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 46/2014 e ad integrazione della circolare ministeriale 22295/2014;

Vista la Decisione di Esecuzione (UE) 2017/302 della Commissione del 15 febbraio 2017, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;

Visto il Decreto del Ministero per le politiche agricole 19 aprile 1999 (Approvazione del codice di buona pratica agricola);

Visto il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146 (Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti);

Vista la delibera della Giunta regionale n. 536 del 16 marzo 2007, di disciplina della comunicazione dell'avvio dell'attività di spandimento degli effluenti di allevamento e di approvazione degli allegati A, B, C/1, C/2, D, E, e F, parte integrante e sostanziale della delibera stessa:

Vista la delibera di giunta regionale 25 settembre 2008, n. 1920 recante "D.lgs 152/2006, art. 92. Individuazione zone vulnerabili da nitrati di origine agricola. Approvazione definitiva";

Visto il Decreto del Presidente della Regione 24 maggio 2010, n. 0108/Pres. (Regolamento di attuazione dell'articolo 19 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 "Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione

territoriale, caccia e pesca") recante il programma d'azione della Regione Friuli Venezia Giulia per la tutela ed il risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola per le aziende localizzate in zone vulnerabili;

Visto il D.M. 25 febbraio 2016 (Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato);

Visto il Decreto del Presidente della Regione 30 settembre 2022, n. 0119/Pres. (Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati e del programma d'azione nelle zone vulnerabili da nitrati, in attuazione dell'articolo 20 della legge regionale 16/2008, dell'articolo 3, comma 28 della legge regionale 24/2009 e dell'articolo 19 della legge regionale 17/2006);

Visto il decreto legislativo 27 settembre 2010, n. 181 (Attuazione della direttiva 2007/43/CE che stabilisce norme minime per la protezione di polli allevati per la produzione di carne);

Visto il Decreto Ministeriale 4 febbraio 2013 (Disposizioni attuative in materia di protezione di polli allevati per la produzione di carne, ai sensi degli articoli 3, 4, 6 e 8 del decreto legislativo 27 settembre 2010, n. 181):

Visto il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare n. 272, del 13 novembre 2014 recante le modalità di redazione della relazione di riferimento, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Vista la legge regionale 30 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo);

Visto l'articolo 3 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo), recante disposizioni in materia di Conferenza di servizi in materia ambientale;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro della sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze del 24 aprile 2008 (Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59);

Visti, altresì l'articolo 6, commi da 22 a 24 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), nonché l'articolo 3 della legge regionale del 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione dei lavori pubblici) in materia di tariffe dell'autorizzazione integrata ambientale;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2009, n. 2924, con la quale sono state emanate le linee guida per la determinazione delle tariffe di cui al decreto ministeriale 24 aprile 2008:

Visto l'Allegato A, alla deliberazione della Giunta regionale 24 luglio 2020, n. 1133, recante "Articolazione organizzativa generale dell'Amministrazione regionale e articolazione e declaratoria

delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali", il quale prevede che il Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento (di seguito indicato come Servizio competente) curi gli adempimenti regionali in materia di autorizzazioni integrate ambientali;

Visto l'articolo 21, comma 1, lettera c), del Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Direttore del servizio competente n. 2062 del 10 novembre 2011, che autorizza l'adeguamento del funzionamento dell'impianto dell'AZ. AGR. CECCHETTO ANGELO (di seguito indicata come Gestore) con sede legale nel Comune di Carlino (UD), via Marano, 50, identificata dal codice fiscale CCC NGL 65M22 L840B, di cui al punto 6.6, lettera a), dell'Allegato VIII, alla Parte seconda, del decreto legislativo 152/2006, sito nel Comune di Santa Maria la Longa (UD), via Onotato Bon, 7, località Santo Stefano Udinese, alle disposizioni di cui al Titolo III-bis, Parte seconda, del decreto legislativo medesimo;

Visto il decreto del Direttore del Servizio competente n. 3279 del 18 agosto 2020, con il quale è stato approvato il calendario per la presentazione delle istanze di riesame, che individua per l'Az. Agr. Cecchetto Angelo il termine del 28 febbraio 2021, entro il quale presentare al Servizio regionale competente, la documentazione necessaria al riesame, con valenza di rinnovo, dell'autorizzazione integrata ambientale;

Visto il decreto del Direttore del Servizio competente n. 31913 del 23 dicembre 2022, con il quale è stato approvato il "Piano d'ispezione ambientale presso le installazioni soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)", ai sensi dell'articolo 29-decies, commi 11-bis e 11-ter, del decreto legislativo 152/2006 per il triennio 2023 - 2024 – 2025";

Vista la domanda del 22 febbraio 2021, trasmessa a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), assunta al protocollo regionale n. 11306 dell'1 marzo 2023, con la quale il Gestore ha chiesto, ai sensi dell'articolo 29-octies, del decreto legislativo 152/2006, il riesame con valenza di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al citato decreto n. 2062/2011, inviando un aggiornamento delle informazioni di cui all'articolo 29-ter, comma 1, del decreto legislativo medesimo;

Vista la nota prot. n. 17130 del 24 marzo 2021, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente ha comunicato l'avvio del procedimento, ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 3, del decreto legislativo 152/2006 e dell'articolo 14 della legge regionale 7/2000;

Atteso che ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, in data 2 aprile 2021, il Servizio competente ha pubblicato nel sito web della Regione l'annuncio recante l'indicazione della localizzazione dell'installazione ed il nominativo del gestore, nonché gli uffici presso i quali è possibile prendere visione degli atti e trasmettere le osservazioni;

Rilevato che non sono pervenute osservazioni in forma scritta da parte dei soggetti interessati nel termine di 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del sopraccitato annuncio, ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 4, del decreto legislativo 152/2006;

Vista la nota prot. n. 60923 dell'8 novembre 2021, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente:

- 1) ha inviato al Comune di Santa Maria la Longa, ad ARPA FVG, all'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale e al Servizio Gestione risorse idriche della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, copia la domanda di Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale e della relativa documentazione tecnica;
- 1) ha convocato, per il giorno 10 agosto 2021, la prima Conferenza di servizi per l'acquisizione dei pareri di competenza in merito all'istanza di riesame dell'AIA;

Visto il verbale della prima Conferenza di servizi del 10 agosto 2021, dal quale risulta, tra l'altro, che:

- 1) la Conferenza di servizi ha preso atto che dalla verifica del pagamento degli oneri istruttori risulta che la tariffa versata, pari a € 487,50, copre la tariffa dovuta ai sensi del D.M. 24/04/2008 e della L.R. 11/2009;
- 2) il rappresentante della Regione ha dato lettura:
 - a) della nota prot. n. 40392 del 21 luglio 2021, con la quale il Servizio risorse idriche della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile ha comunicato di non rilevare proprie competenze considerato che dalla documentazione presentata dal Gestore non si evince la presenza di scarichi di acque reflue industriali o di acque di prima pioggia fuori fognatura;
 - b) della nota prot. n. 119035 del 9 agosto 2021, assunta nella medesima data al protocollo regionale con n. 43845, con la quale l'ASUFC ha rappresentato alcune criticità;
 - c) della nota prot. n. 24713 /P / GEN/ AlA del 9 agosto 2021, assunta la protocollo regionale n. 43868 del 10 agosto 2021, con la quale ARPA FVG ha formulato le proprie osservazioni, ha chiesto integrazioni, ha proposto delle prescrizioni e ha trasmesso il Piano di monitoraggio e controllo, da adottarsi previo superamento delle carenze individuate nella nota stessa.
- 3) la Conferenza di servizi, a seguito di successiva discussione, ha ritenuto necessario acquisire le integrazioni richieste dall'ASUFC e da ARPA FVG con le proprie note e il piano di gestione degli odori previsto dalla BAT 12, poiché risultano segnalazioni di disturbo odorigeno pervenute al Comune e ad ARPA, che il Gestore deve fornire all'Autorità competente entro 90 giorni dal ricevimento del verbale della Conferenza stessa:
- 4) il rappresentante del Gestore ha dichiarato di non aver ricevuto, recentemente, alcuna segnalazione di disturbo odorigeno da parte del Comune.
- 5) la Conferenza di servizi ha specificato che se il Gestore intende realizzare un nuovo scarico idrico a servizio della zona filtro richiesta dall'ASUFC, dovrà provvedere a versare la tariffa relativa alla modifica non sostanziale e a trasmettere la quietanza di pagamento unitamente alle integrazioni richieste;

Vista la nota prot. n. 45293 del 18 agosto 2021, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente:

- 1) ha inviato al Gestore, al Comune di Santa Maria la Longa, ad ARPA FVG, all'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale e al Servizio Gestione risorse idriche della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, copia del verbale della Conferenza di servizi del 10 agosto 2021 e di tutta la documentazione nello stesso citata;
- 2) ha chiesto al Gestore di inviare, entro 90 giorni dal ricevimento della nota stessa, la documentazione richiesta in sede di Conferenza di servizi;
- 3) ha chiesto al Comune di Santa Maria la Longa di relazionare in merito ad eventuali segnalazioni di odori pervenute nel corso degli anni ed imputabili all'allevamento;
- 4) ha chiesto all'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale di valutare se l'assenza di servizi igienici in allevamento e l'utilizzo di quelli presenti nell'abitazione rispondano alla vigente normativa in materia igienico-sanitaria;
- 5) ha precisato che i termini di cui all'articolo 29-quater, comma 10, del decreto legislativo 152/2006, sono sospesi fino all'acquisizione delle integrazioni;

Viste la nota del 16 novembre 2021, trasmessa a mezzo PEC, assunta al protocollo regionale n. 62793 del 17 novembre 2021 e la nota del 17 novembre 2021, assunta al protocollo regionale n. 63088 del 18 novembre 2021, trasmesse a mezzo PEC, con le quali il Gestore ha inviato la documentazione integrativa richiesta con la nota regionale del 18 agosto 2021;

Vista la nota prot. n. 71103 del 29 dicembre 2021 trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente:

- 1) ha inviato ai fini istruttori, al Comune di Santa Maria la Longa, ad ARPA FVG, all'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASU FC) e al Servizio Gestione risorse idriche della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, la documentazione presentata dal Gestore in data 16 e 17 novembre 2021;
- 2) ha convocato, per il giorno 25 marzo 2022, la seconda Conferenza di servizi per l'acquisizione dei pareri di competenza in merito all'stanza di riesame dell'AIA;

Visto il verbale della seconda Conferenza di servizi del 25 marzo 2022, dal quale risulta, tra l'altro, che:

- 1) il rappresentante della Regione ha dato lettura:
 - a) della nota prot. n. 48691 del 22 marzo 2022, assunta nella medesima data al protocollo regionale n. 16327, con la quale l'ASUFC ha comunicato di ritenere, per quanto di competenza, che nulla osta al rinnovo dell'AIA, con specifiche raccomandazioni riguardanti l'ottemperanza alle misure di biosicurezza previste dalla normativa di settore;
 - b) della nota prot. n. 8375 /P / GEN/ AIA del 23 marzo 2022, assunta nella medesima data al protocollo regionale n. 16611, con la quale ARPA FVG ha richiesto integrazioni ed ha trasmesso la relazione di sopralluogo effettuato dall'Agenzia nell'ottobre 2021 in seguito alla segnalazione di odori molesti, all'Agenzia stessa, da parte di un residente nella frazione di Santo Stefano Udinese;
 - c) della nota del 25 marzo 2022, assunta nella medesima data al protocollo regionale n. 17126, con la quale il Comune di Santa Maria La Longa ha comunicato che nel 2021 è pervenuta un'unica segnalazione di molestie olfattive e che, a seguito di tale segnalazione, ARPA FVG, congiuntamente con il Sindaco, ha effettuato un sopralluogo;
- 2) il rappresentante del Gestore ha dichiarato, in merito al problema degli odori, la più ampia volontà di collaborare con gli Enti istituzionali e ha sottolineato, tuttavia, di non rilevare un reale e concreto problema odorigeno generato dall'allevamento, come confermato anche dal Sindaco nei sopralluoghi da lui effettuati;
- 3) la Conferenza di servizi, a tale proposito, ha posto in evidenza che il Sindaco ha la possibilità di richiedere formalmente ad ARPA l'attivazione, qualora ritenuto necessario, del tavolo tecnico in materia di disturbi odorigeni previsto da una specifica linea guida di ARPA stessa, scaricabile dal sito internet dell'Agenzia;
- 4) la Conferenza di servizi, seguito di successiva discussione ha ritenuto necessario acquisire ulteriori integrazioni al fine di poter concludere l'istruttoria relativa all'istanza presentata;
- 5) la Conferenza di servizi ha ritenuto necessario che il Gestore trasmetta quanto richiesto da ARPA FVG nella propria nota, da fornire all'Autorità competente entro 90 giorni dal ricevimento del verbale della Conferenza stessa:
- 6) la Conferenza di servizi ha aggiornato i propri lavori fino alla alla ricezione delle integrazioni richieste;

Vista la nota prot. n. 18809 dell'1 aprile 2022, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente:

- 1) ha inviato al Gestore, al Comune di Santa Maria la Longa, ad ARPA FVG, all'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASU FC) e al Servizio Gestione risorse idriche della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, copia del verbale della Conferenza di servizi del 25 marzo 2022 e di tutta la documentazione nello stesso citata;
- 2) ha chiesto al Gestore di inviare, entro 90 giorni dal ricevimento della nota stessa, la

documentazione richiesta in sede di Conferenza di servizi;

3) ha precisato che i termini di cui all'articolo 29-quater, comma 10, del decreto legislativo 152/2006, sono sospesi fino all'acquisizione delle integrazioni;

Vista la nota del 30 giugno 2022, trasmessa a mezzo PEC, assunta al protocollo regionale n. 38066 dell'1 luglio 2022, con la quale il Gestore ha inviato la documentazione integrativa richiesta con la nota regionale dell'1 aprile 2022;

Vista la nota prot. n. 46914 del 12 agosto 2022, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente:

- 1) ha inviato, ai fini istruttori, al Comune di Santa Maria la Longa, ad ARPA FVG, all'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASU FC) e al Servizio Gestione risorse idriche della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, le integrazioni presentate dal Gestore in data 30 giugno 2022;
- 2) ha convocato, per il giorno 23 settembre 2022, la terza Conferenza di servizi, per l'acquisizione dei pareri di competenza relativi al riesame dell'AIA;

Visto il verbale della terza Conferenza di servizi del 23 settembre 2022, dal quale risulta, tra l'altro, che:

- 1) il rappresentante della Regione ha dato lettura della nota prot. n. 29489 /P / GEN/ AlA del 21 agosto 2022, assunta al protocollo regionale n. 54282 del 22 agosto 2022, con la quale ARPA FVG ha formulato le proprie osservazioni e ha chiesto integrazioni;
- 2) il rappresentante della Regione ha messo in evidenza:
 - a) che ARPA FVG nella propria nota ha calcolato la potenzialità massima facendo riferimento alla densità di 39 kg/m² per cui la stessa risulta pari a 227.223 posti pollame per ciclo;
 - b) che su queste basi è stata quantificata la capacità degli stoccaggi per i liquami;
 - c) che è stato rilevato che la densità di allevamento è pari a 33 kg/m² e, pertanto la potenzialità massima dell'allevamento è pari a 192.266 posti/pollame per ciclo;
 - d) che il Servizio autorizzazioni per la prevenzione dell'inquinamento ha chiesto di chiarire la destinazione degli effluenti palabili e non palabili;
- 3) la Conferenza di servizi ha ritenuto necessario che il Gestore trasmetta quanto richiesto dall'ARPA nella propria nota e fornisca i chiarimenti richiesti dal Servizio autorizzazioni per la prevenzione dell'inquinamento, da presentare all'Autorità competente entro 90 giorni dal ricevimento del verbale della Conferenza stessa;
- 4) la Conferenza di servizi ha aggiornato i propri lavori fino alla ricezione delle integrazioni richieste:

Vista la nota prot. n. 57388 del 6 ottobre 2022, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente:

- 1) ha inviato al Gestore, al Comune di Santa Maria la Longa, ad ARPA FVG, all'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASU FC) e al Servizio Gestione risorse idriche della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, copia del verbale della Conferenza di servizi del 23 settembre 2022 e di tutta la documentazione nello stesso citata;
- 2) ha chiesto al Gestore di inviare, entro 90 giorni dal ricevimento della nota stessa, la documentazione richiesta in sede di Conferenza di servizi;
- 3) ha precisato che i termini di cui all'articolo 29-quater, comma 10, del decreto legislativo 152/2006, sono sospesi fino all'acquisizione delle integrazioni;

Vista la nota del 27 dicembre 2022, trasmessa a mezzo PEC il 31 dicembre 2022, assunta al

protocollo regionale n. 322 del 2 gennaio 2023, con la quale il Gestore ha inviato la documentazione integrativa richiesta con la nota regionale 6 ottobre 2022;

Vista la nota prot. n. 547789 del 25 settembre 2023, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente:

- 1) ha inviato, ai fini istruttori, al Comune di Santa Maria la Longa, ad ARPA FVG, all'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASU FC) e al Servizio Gestione risorse idriche della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, le integrazioni presentate dal Gestore in data 31 dicembre 2022;
- 2) ha convocato, per il giorno 27 ottobre 2023, la quarta Conferenza di servizi, per l'acquisizione dei pareri di competenza relativi al riesame dell'AIA;

Visto il verbale della quarta Conferenza di servizi del 27 ottobre 2023, dal quale risulta, tra l'altro, che:

- 1) il rappresentante della Regione ha dato lettura della nota prot. n. 34622 del 26 ottobre 2023, assunta nella medesima data al protocollo regionale n. 643605, con la quale ARPA FVG ha espresso il parere per quanto riguarda le modalità di monitoraggio e controllo degli impianti e delle emissioni nell'ambiente (PMC) previsto dall'art. 29 quater comma 6 del D.Lgs. 152/06 ed ha fornito il supporto tecnico scientifico richiesto dall'Autorità competente come previsto dall'art. 3 della L.R. 16/08, proponendo delle prescrizioni;
- 2) il rappresentante del Gestore, anche in riferimento alla nota di ARPA, ha dichiarato che:
- è stato stipulato un contratto di cessione degli effluenti palabili prodotti nell'allevamento con un'Azienda terza e verranno impiegati per la produzione di biogas e/o come ammendanti:
- intende implementare gli stoccaggi delle acque di lavaggio fino a 26 m³ e che, poiché il Gestore stesso possiede un allevamento di suini in Comune di Palazzolo dello Stella (UD), attualmente non in esercizio, al cui interno sono presenti 3 vasche liquami, di cui la maggiore ha una capacità utile pari a circa 650 m³ ed è coperta, lo stoccaggio delle eventuali acque di lavaggio eccedenti derivanti dall'allevamento di Santa Maria La Longa verrà effettuato in tale vasca;
- la zona filtro è già realizzata;
- il sistema di disinfezione dei mezzi in ingresso all'allevamento è già realizzato
- il sistema di disinfezione dei mezzi non è dotato di pozzo perdente.
- 3) il rappresentante della Regione ha dato lettura della relazione istruttoria predisposta dal Servizio competente per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale sulla base dei pareri pervenuti;
- 4) il rappresentante del gestore, in riferimento all'applicazione delle BAT, ha rivalutato lo stato di applicazione e/o il campo note in particolare per:
 - BAT 1;
 - BAT 12;
 - BAT 13, p.ti f2 e g2;
 - BAT 14, p.ti a, b;
 - BAT 15, p.ti c, d;
 - BAT 20:
 - BAT 22;
 - Tabella 1.3;
 - BAT 27, p.to b.

- 5) la Conferenza di servizi, dopo approfondita discussione, ha integrato e modificato la Relazione istruttoria sulla base delle osservazioni degli intervenuti e ha proceduto all'approvazione della stessa:
- 6) la Conferenza di servizi si è espressa favorevolmente al riesame, con valenza di rinnovo, dell'AIA, alle condizioni riportate nella relazione istruttoria;

Vista la nota prot. n. 652159 del 30 ottobre 2023, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente ha inviato al Gestore, al Comune di Santa Maria la Longa, ad ARPA FVG, all'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASU FC) e al Servizio Gestione risorse idriche della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, copia del Verbale della Conferenza di servizi del 27 ottobre 2023 e di tutta la documentazione nello stesso citata:

Considerato che ai sensi dell'art. 22 del D.P.Reg. n. 0119/Pres d.d. 30/09/2022, il Gestore deve comunicare alla Direzione centrale competente in materia di agricoltura, la produzione degli effluenti di allevamento e che l'omessa comunicazione comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 39, comma 2, del D.P.Reg. stesso;

Constatata la completezza della documentazione amministrativa normativamente richiesta ed acquisita agli atti;

Ritenuto, per quanto sopra esposto:

- 1) di procedere al rilascio, a favore dell'Az. Agr. Cecchetto Angelo, del riesame, con valenza di rinnovo, dell'autorizzazione integrata ambientale per l'allevamento avicolo sito nel comune di Santa Maria la Longa (UD) di cui al decreto del Direttore del Servizio competente n. 2062 del 10 novembre 2011;
- 2) di ricordare al Gestore di comunicare alla Direzione centrale competente in materia di agricoltura, ai sensi dell'art. 22 del D.P.Reg. n. 0119/Pres d.d. 30/09/2022, la produzione degli effluenti di allevamento. L'omessa comunicazione comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 39, comma 2, del D.P.Reg. stesso;

DECRETA

- 1. E' autorizzato il riesame, con valenza di rinnovo, dell'autorizzazione integrata ambientale, rilasciata con il decreto del Direttore del Servizio competente n. 2062 del 10 novembre 2011, a favore dell'AZ. AGR. CECCHETTO ANGELO (di seguito indicata come Gestore) con sede legale nel Comune di Carlino (UD), via Marano, 50, identificata dal codice fiscale CCC NGL 65M22 L840B,
- per l'esercizio dell'attività di cui al punto 6.6, lettera a), dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006, presso l'installazione sita nel Comune di Santa Maria la Longa (UD), via Onotato Bon, 7, località Santo Stefano Udinese, alle condizioni di cui agli Allegati A, B e C, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto.
- **2.** Il presente decreto ed i suoi Allegati sostituiscono il decreto del Direttore del Servizio competente n. 2062 del 10 novembre 2011.

Art. 1 – Limiti di emissione e prescrizioni per l'esercizio

- 1. L'esercizio dell'attività avviene nel rispetto:
- a) delle migliori tecniche disponibili, come riportate nell'allegato A al presente decreto;
- b) dei limiti e delle prescrizioni specificati nell'allegato B al presente decreto;
- c) del Piano di monitoraggio e controllo di cui all'allegato C al presente decreto.
- d) di quanto indicato nella domanda di autorizzazione presentata, ove non modificata dal presente decreto.

Art. 2 – Altre prescrizioni

- **1.** Il Gestore è tenuto al rispetto di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari in materia di tutela ambientale, anche se successive al presente decreto.
- 2. Entro 10 giorni dal ricevimento del presente provvedimento, il Gestore effettua la comunicazione prevista dell'articolo 29-decies, comma 1 del decreto legislativo 152/2006, indirizzandola al Servizio competente, ad ARPA FVG e al Dipartimento provinciale di ARPA di Udine. Il mancato invio della succitata comunicazione al Servizio competente comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 7, comma 2.

Art. 3 – Autorizzazioni sostituite

- **1.** L'autorizzazione di cui la presente decreto sostituisce:
- a) l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, fermi restando i profili concernenti aspetti sanitari (titolo I, della parte quinta, del decreto legislativo 152/2006);
- b) l'autorizzazione allo scarico (Capo II, Titolo IV, Parte terza, del decreto legislativo 152/2006).

Art. 4 – Rinnovo e riesame

- **1**. Ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 152/2006, la durata dell'autorizzazione integrata ambientale è fissata in **10 (dieci) anni** dalla data di rilascio del presente provvedimento, salvo quanto disposto al medesimo articolo, comma 3, lettera a) e comma 4. La domanda di riesame con valenza di rinnovo deve essere presentata almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza.
- **2.** Ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 4, del decreto legislativo 152/2006, il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale è disposto dal Servizio competente, sull'intera installazione o su parti di essa, anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale, comunque quando si verifichino le condizioni indicate ai punti a), b), c), d) ed e), del comma medesimo.
- **3.** Ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 7, del decreto legislativo 152/2006, in presenza di circostanze intervenute successivamente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, il Sindaco del Comune interessato, qualora lo ritenga necessario, nell'interesse della salute pubblica, può, con proprio motivato provvedimento, corredato dalla relativa documentazione istruttoria e da puntuali proposte di modifica dell'autorizzazione, chiedere al Servizio competente di riesaminare l'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 29-octies, del decreto legislativo medesimo.

Art. 5 – Modifiche degli impianti e variazioni gestionali

1. Qualora il Gestore intenda effettuare modifiche all'impianto autorizzato, ovvero intervengano variazioni della titolarità della gestione dell'impianto, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 29-nonies del decreto legislativo 152/2006.

Art. 6 – Monitoraggio, vigilanza e controllo

- **1**. Ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, il Servizio competente, avvalendosi di ARPA FVG, accerta:
- a) il rispetto delle condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
- b) la regolarità dei controlli a carico del Gestore con particolare riferimento alla regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento, nonché al rispetto dei valori limite di emissione:
- c) che il Gestore abbia ottemperato agli obblighi di comunicazione, in particolare che abbia informato il Servizio competente regolarmente e, qualora necessario, tempestivamente.
- 2. Il Gestore fornisce l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica

relativa all'installazione, al fine di consentire le attività di vigilanza e controllo, in particolare il gestore garantisce l'accesso all'impianto del personale incaricato dei controlli.

3. Ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 6, del decreto legislativo 152/2006, l'ARPA FVG, quale Ente di vigilanza e controllo, comunica al Servizio competente e al Gestore gli esiti dei controlli e delle ispezioni, indicando le situazioni di mancato rispetto delle prescrizioni e proponendo le misure da adottare.

Art. 7 – Inosservanza delle prescrizioni e sanzioni

- 1. La mancata osservanza delle prescrizioni autorizzatorie, o di esercizio in assenza di autorizzazione, comporta l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 29-decies, comma 9, del decreto legislativo 152/2006, nonché l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 29-quattuordecies, del decreto legislativo medesimo.
- **2**. Il mancato invio nei termini della comunicazione di cui all'articolo 2, comma 2, al Servizio competente, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 52.000 euro.

Art. 8 – Tariffe per i controlli

- **1.** Ai sensi degli articoli 3 e 6, del decreto ministeriale 24 aprile 2008, il Gestore versa ad ARPA FVG le tariffe dei controlli con riferimento a quanto stabilito agli Allegati IV e V del decreto ministeriale medesimo, all'articolo 3 della legge regionale 11/2009 e alla deliberazione della Giunta regionale n. 2924/2009. Il Gestore versa entro il 30 gennaio le tariffe dei controlli programmati dal Piano di Ispezione Ambientale pubblicato sul sito internet della Regione, trasmettendo ad ARPA la relativa quietanza.
- 2. Ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto ministeriale 24 aprile 2008, in caso di ritardo nell'effettuazione dei versamenti di cui al comma 1, il Gestore è tenuto al pagamento degli interessi nella misura del tasso legale vigente con decorrenza dal primo giorno successivo alla scadenza del periodo previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto ministeriale 24 aprile 2008.
- **3.** Ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto ministeriale 24 aprile 2008, il Gestore in caso di chiusura definitiva dell'impianto, ne dà tempestiva comunicazione ad ARPA FVG, al fine di consentire l'adeguamento della programmazione dei controlli. Fino all'invio di tale comunicazione il Gestore dell'impianto è tenuto ad effettuare i versamenti delle somme previste per i controlli, nei tempi indicati dal presente articolo.

Art. 9 – Disposizioni finali

- 1. Copia del presente decreto è trasmessa all'Az. Agr Cecchetto Angelo, al Comune di Santa Maria la Longa, ad ARPA FVG, all'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASU FC) e al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.
- 2. Ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 13 e dell'articolo 29-decies, comma 2, del decreto legislativo 152/2006, copia del presente provvedimento, è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento, con sede in Trieste, via Carducci, 6.
- **3.** Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dal ricevimento del presente decreto.

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

INQUADRAMENTO URBANISTICO E TERRITORIALE DELL'IMPIANTO IPPC

L'Azienda agricola Cecchetto Angelo alleva polli da carne in Comune di Santa Maria La Longa, via Bon, 7. L'area su cui insiste l'impianto è collocata, dal punto di vista urbanistico, all'interno di una zona classificata nel Piano Regolatore Generale Comunale del Comune di Santa Maria La Longa come zona E.6 "ambiti di interesse agricolo", e ricade sulla particella 131 del foglio 6 del Comune di Santa Maria La Longa.

L'allevamento è situato in un'area agricola, a sud dell'abitato di Santo Stefano Udinese; le prime case di civile abitazione sono localizzate a più di 100 m.

ATTIVITA' PRODUTTIVA

L'attività di allevamento, inquadrabile al punto 6.6, lettera a), dell'allegato VIII alla parte seconda del D. lgs. 152/2006 (impianti per l'allevamento intensivo di pollame con più di 40.000 posti pollame), viene effettuata nei quattro capannoni esistenti, su un'area utilizzabile pari a 9.322 m² così suddivisa:

	AU [m²]
Capannone 1	2.302
Capannone 2	2.340
Capannone 3	2.340
Capannone 4	2.340
Totale	9.322

Attualmente vengono accasati circa 175.000 capi/ciclo. Considerando una densità di allevamento pari a 33 kg/m² ed un peso medio durante un ciclo di 1,6 kg, la capacità massima di allevamento, date le superfici disponibili, è pari a 192.266 posti pollame per ciclo.

Il ciclo di allevamento inizia dopo il carico e la macellazione di tutti i capi del ciclo precedente, successivamente all'osservanza del vuoto sanitario previsto dalle normative igienico-sanitarie e la pulizia e la disinfezione dei capannoni.

I pulcini arrivano nei capannoni direttamente dall'incubatoio; la fase di pulcinaia dura dai 7 ai 10 giorni, rispettivamente nel periodo estivo e in quello invernale. Dopo circa 30 giorni viene effettuato il primo sfoltimento delle femmine commercialmente mature, ad un peso medio di circa 1,4-1,6 kg. A volte viene effettuato un secondo sfoltimento nel rispetto della densità di 33 kg/m².

SISTEMA DI ALIMENTAZIONE

L'alimentazione viene somministrata sotto forma di mangimi composti integrati provenienti da mangimifici nazionali e viene effettuata per fasi al fine di migliorare l'assimilabilità del fosforo. Il mangime finito viene stoccato nei silos adiacenti ai capannoni di allevamento, richiamato, su comando di un pressostato, nelle tramogge di testa delle linee di distribuzione e poi trasferito nelle tazze delle linee di distribuzione a mezzo di coclea funzionante su input di apposito sensore.

SISTEMA DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA

L'acqua viene distribuita automaticamente nelle linee sospese degli abbeveratoi a goccia in acciaio inox.

CLIMATIZZAZIONE DEI LOCALI

L'impianto di riscaldamento è costituito da bruciatori esterni ai capannoni, alimentati a GPL; la sua regolazione è effettuata tramite sensori di temperatura e controllo centralizzato, gli eventuali malfunzionamenti sono comunicati automaticamente al gestore.

Il sistema di ventilazione è costituito da 18 ventilatori elicoidali laterali di potenza nominale pari a 36.000 mc/h nel capannone 1, da 16 ventilatori elicoidali laterali di potenza nominale pari a 36.000 mc/h e 2 con potenza nominale di 30.000 mc/h nei capannoni 2, 3 e 4. Sono presenti, inoltre, 48 finestrelle nei capannoni 1 e 4 e 50

finestrelle nei capannoni 2 e 3. Il funzionamento (attivazione e graduazione della velocità) è di tipo automatico e discontinuo. Eventuali malfunzionamenti vengono registrati e comunicati automaticamente al gestore. L'impianto di raffrescamento è di tipo "cooling" ed è attivato esclusivamente nel periodo estivo e nelle ultime fasi del ciclo di allevamento. L'acqua in eccesso viene recuperata e riutilizzata nell'impianto.

ENERGIA

L'energia elettrica viene fornita dal Sistema Elettrico Nazionale.

Il riscaldamento dei capannoni è realizzato, come sopra riportato, bruciatori esterni ai capannoni alimentati a GPL, stoccati in sei bomboloni della capacità di 5.000 l ciascuno e consegnati da ditta distributrice esterna.

PRELIEVO IDRICO

L'approvvigionamento di acqua necessario per l'attività di allevamento avviene mediante prelievo da pozzo.

EMISSIONI

Emissioni in atmosfera

Le emissioni in atmosfera prodotte dall'allevamento sono di tipo diffuso, non sono presenti emissioni convogliate. Esse derivano dai locali di stabulazione e dalla gestione degli effluenti e si riferiscono ai seguenti inquinanti:

- ✓ NH₃;
- ✓ CH₄;
- √ N₂O;
- ✓ polveri.

La quantificazione delle emissioni è stata effettuata, ad esclusione delle polveri, con il software BAT-Tool, prendendo in considerazione i locali di allevamento, il trattamento degli effluenti, il loro stoccaggio e la loro distribuzione.

Dalle simulazioni effettuate dal gestore, si evince il rispetto dei BAT-AEPL per l'azoto e il fosforo escreti e del BAT-AEL per le emissioni di ammoniaca.

Per l'abbattimento delle polveri/odori vengono impiegate le seguenti tecniche: ventilatori dotati di sistema di deflessione verso il suolo, controllo automatizzato dell'impianto di ventilazione, utilizzo di alimenti pellettati e di lettiera grossolana, presenza di zone arborate, tecniche di scarico mangime protette, movimentazione notturna dei polli.

Le emissioni in atmosfera derivanti dai silos per lo stoccaggio dei mangimi non sono soggette ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272, comma 1, del D. Lgs. 152/2006.

In azienda è presente un generatore elettrico di emergenza anch'esso non soggetto ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera poiché compreso alla lettera gg), parte I dell'Allegato IV, alla parte V del D. Lgs. 152/2006.

Scarichi idrici

Lo scarico, di tipo civile, deriva dal servizio igienico-sanitario presente in un'abitazione situata all'interno del perimetro dell'allevamento, di proprietà del gestore. Le acque bianche, che deriveranno anche dalla zona filtro di cui all'Ordinanza ministeriale concernente "Misure di Polizia Veterinaria in materia di malattie infettive e diffusive dei volatili da cortile", sono raccolte in una vasca condensagrassi e successivamente convogliate in vasca Imhoff, le acque nere sono trattate in vasca Imhoff; da quest'ultima, le acque sono disperse mediante impianto di subirrigazione. Tale aspetto è oggetto di specifica prescrizione.

Acque di lavaggio

La pulizia dei capannoni awiene tramite spazzolatura a secco del pavimento, mentre la disinfezione viene effettuata con idropulitrice ad alta pressione. La Ditta ha a disposizione 8 vasche a tenuta, ciascuna della capacità di circa 0,28 m³ e posta a fianco di ogni capannone, il cui utilizzo è vincolato alla prescrizione del servizio sanitario di lavaggio con acqua dei capannoni per eventuali patologie infettive. L'Azienda intende implementare gli stoccaggi delle acque di lavaggio fino a a 26 m³. Poiché l'Azienda possiede un allevamento di suini in Comune di Palazzolo dello Stella (UD), attualmente non in esercizio, al cui interno sono presenti 3 vasche liquami, di cui la maggiore ha una capacità utile pari a circa 650 m³ ed è coperta, lo stoccaggio delle eventuali acque di lavaggio eccedenti derivanti dall'allevamento di Santa Maria La Longa verrà effettuato in tale vasca.

Emissioni sonore

Il gestore identifica come principale sorgente di rumore il funzionamento degli impianti ed il transito dei mezzi. Il Comune di Santa Maria La Longa ha approvato il PCCA. L'allevamento in questione ricade all'interno della classe Il "aree prevalentemente residenziali" e, secondo quanto riportato nella valutazione di impatto acustico redatta il 11/11/2021 dal tecnico competente in acustica ambientale, sono rispettati i limiti di immissione e di emissione previsti per l'area.

Effluenti di allevamento

La lettiera esausta, alla fine di ogni ciclo di allevamento, viene ceduta ad altra Azienda e destinata alla produzione di biogas o come ammendante. Tale aspetto è oggetto di specifica prescrizione.

Mortalità di allevamento

La mortalità media è di circa il 5% ed awiene nelle prime fasi di sviluppo degli animali: i capi morti in allevamento sono esclusi dalla classificazione di rifiuto, in quanto rientrano nella categoria di sottoprodotti di origine animale di categoria 2, conformemente al Reg. CE/1069/2009.

Essi sono stoccati in apposita cella frigorifera per poi essere ceduti a ditte autorizzate.

RIFIUTI

L'attività di allevamento determina normalmente anche la produzione di rifiuti pericolosi e/o sanitari, che vengono raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari; i contenitori di stoccaggio sono adeguatamente segnalati e posti in aree sicure.

RELAZIONE DI RIFERIMENTO

La verifica di assoggettabilità, eseguita ai sensi del D.M. 95/2019 e secondo le Linee Guida redatte da ARPA FVG, ha prodotto esito negativo e pertanto il Gestore non ha presentato la Relazione di riferimento.

MONITORAGGIEX ART, 29-SEXIES D. LGS, 152/2006

Il Gestore ha presentato la relazione prevista dalle pertinenti Linee Guida redatte da ARPA FVG. Tale aspetto è oggetto di specifica prescrizione.

ALLEGATO A

MIGLIORI TECNICHE DISPONIBILI (MTD)

Il gestore adotta le migliori tecniche disponibili così come definite dalla Decisione di esecuzione (UE) 2017/302 della Commissione del 15 febbraio 2017 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.

1. Conclusioni generali sulle BAT

1.1 Sistemi di gestione ambientale (Environmental management systems — EMS)

BAT 1. Al fine di migliorare la prestazione ambientale generale di un'azienda agricola, le BAT consistono nell'attuazione e nel rispetto di un sistema di gestione ambientale (EMS) che comprenda tutte le seguenti caratteristiche:

		Applicata SI/NO	Note
1.	impegno della direzione, compresi i dirigenti di alto grado;	APPLICATA	La Ditta ha un sistema
2.	definizione di una politica ambientale che preveda		di gestione
	miglioramenti continui della prestazione ambientale		ambientale, ancorchè
	dell'installazione;		non formalmente
3.	pianificazione e attuazione delle procedure, degli obiettivi e		codificato: oggetto di
	dei traguardi necessari, congiuntamente alla pianificazione		specifica prescrizione
	finanziaria e agli investimenti;		
4.	attuazione delle procedure, prestando particolare attenzione		
	a:		
	a. struttura e responsabilità;		
	b. formazione, sensibilizzazione e competenza;c. comunicazione;		
	c. comunicazione;d. coinvolgimento del personale;		
	e. documentazione;		
	f. controllo efficace dei processi;		
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
	ambientale;		
5.	controllo delle prestazioni e adozione di misure correttive,		
	prestando particolare attenzione:		
	a. al monitoraggio e alla misurazione (cfr. anche il		
	documento di riferimento del JRC sul monitoraggio		
	delle emissioni dalle installazioni IED — ROM);		
	·		
	·		
_			
6.			
	-		
7			
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		
ø.			
	·		
5. 6. 7. 8.	 i. verifica della conformità alla normativa in materia ambientale; controllo delle prestazioni e adozione di misure correttive, prestando particolare attenzione: a. al monitoraggio e alla misurazione (cfr. anche il documento di riferimento del JRC sul monitoraggio delle emissioni dalle installazioni IED — ROM); b. alle misure preventive e correttive; 		

	Applicata	Note
	SI/NO	
9. applicazione con cadenza periodica di un'analisi comparativa		
settoriale (per esempio il documento di riferimento settoriale EMAS).		
Specificamente per l'allevamento intensivo di pollame o di suini, le		
BAT includono nel sistema di gestione ambientale anche i seguenti		
elementi:		
10. attuazione di un piano di gestione del rumore (cfr. BAT 9);		
11. attuazione di un piano di gestione degli odori (cfr. BAT 12).		
Considerazioni tecniche pertinenti per l'applicabilità		
L'ambito di applicazione (per esempio livello di dettaglio) e la natura		
del sistema di gestione ambientale (standar- dizzato o non		
standardizzato) sono di norma adeguati alla natura, alle dimensioni e		
alla complessità dell'azienda agricola e alla gamma dei suoi possibili		
effetti sull'ambiente.		

1.2 Buona gestione

BAT 2. Al fine di evitare o ridurre l'impatto ambientale e migliorare la prestazione generale, la BAT prevede l'utilizzo di tutte le tecniche qui di seguito indicate.

	Tecnica	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Ubicare correttamente l'impianto/azienda agricola e seguire disposizioni spaziali delle attività per: — ridurre il trasporto di animali e materiali (effluenti di allevamento compresi), — garantire distanze adeguate dai recettori sensibili che necessitano di protezione, — tenere in considerazione le condizioni climatiche prevalenti (per esempio venti e precipitazioni), — tenere in considerazione il potenziale sviluppo futuro della capacità dell'azienda agricola, — prevenire l'inquinamento idrico.	Potrebbe non essere generalmente applicabile agli impianti o alle aziende agricole esistenti.	SI	Ad oggi non sono state segnalate proteste di alcun tipo alle autorità competenti
b	Istruire e formare il personale, in particolare per quanto concerne: - la normativa pertinente, l'allevamento, la salute e il benessere degli animali, la gestione degli effluenti di allevamento, la sicurezza dei lavoratori, - il trasporto e lo spandimento agronomico degli effluenti di allevamento, - la pianificazione delle attività, - la pianificazione e la gestione delle emergenze, - la riparazione e la manutenzione delle attrezzature.	Generalmente applicabile	SI	Corso di formazione del titolare e aggiornamento continuo del personale. La Ditta non effettua lo stoccaggio. Effettua la programmazione dell'attività e il controllo e la manutenzione ordinaria delle attrezzature e

				degli impianti
С	Elaborare un piano d'emergenza relativo	Generalmente applicabile	SI	Possibili rotture di
	alle emissioni impreviste e agli incidenti,			taniche
	quali l'inquinamento dei corpi idrici, che			contenenti
	può comprendere:			disinfettanti.
	 un piano dell'azienda agricola che 			Verifica di
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			assoggettabilità
	illustra i sistemi di drenaggio e le			alla relazione di
	fonti di acqua ed effluente,			riferimento
	 i piani d'azione per rispondere ad 			menmento
	alcuni eventi potenziali (per			
	esempio incendi, perdite o crollo			
	dei depositi di stoccaggio del			
	liquame, deflusso non controllato			
	dai cumuli di effluenti di			
	allevamento, versamento di oli			
	minerali),			
	 le attrezzature disponibili per 			
	affrontare un incidente ecologico			
	(per esempio attrezzature per il			
	blocco dei tubi di drenaggio,			
	argine dei canali, setti di divisione			
	per versamento di oli minerali).			
d	Ispezionare, riparare e mantenere	Generalmente applicabile	SI	Assenza di
G	regolarmente strutture e attrezzature,	deneralmente applicable	31	stoccaggio
	quali:			effluenti.
	i depositi di stoccaggio del			Ispezioni visive
	liquame, per eventuali segni di			quotidiane e
	·			controllo in
	danni, degrado, perdite,			continuo
	– le pompe, i miscelatori, i			
	separatori, gli irrigatori per			centraline perdite idriche e
	liquame,			
	 i sistemi di distribuzione di acqua 			malfunzionamenti
	e mangimi,			degli impianti
	 i sistemi di ventilazione e i sensori 			
	di temperatura,			
	 i silos e le attrezzature per il 			
	trasporto (per esempio valvole,			
	tubi),			
	 i sistemi di trattamento aria (per 			
	esempio con ispezioni regolari).			
	Vi si può includere la pulizia dell'azienda			
	agricola e la gestione dei parassiti.			
е	Stoccare gli animali morti in modo da	Generalmente applicabile	SI	Rispetto
	prevenire o ridurre le emissioni.			regolamento UE
				1069/2009.
				Presenza di cella
				frigo
		<u> </u>	l	O -

1.3 Gestione alimentare

BAT 3. Per ridurre l'azoto totale escreto e quindi le emissioni di ammoniaca, rispettando nel contempo le esigenze nutrizionali degli animali, la BAT consiste nell'usare una formulazione della dieta e una strategia nutrizionale che includano una o una combinazione delle tecniche in appresso.

	Tecnica	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
а	Ridurre il contenuto di proteina grezza per	Generalmente applicabile	SI	Alimentazione

	mezzo di una dieta-N equilibrata basata sulle esigenze energetiche e sugli amminoacidi digeribili.			per fasi
b	Alimentazione multifase con formulazione dietetica adattata alle esigenze specifiche del periodo di produzione.	Generalmente applicabile	SI	Alimentazione per fasi
С	Aggiunta di quantitativi controllati di amminoacidi essenziali a una dieta a basso contenuto di proteina grezza.	L'applicabilità può essere limitata se i mangimi a basso contenuto proteico non sono economicamente disponibili. Gli amminoacidi di sintesi non sono applicabili alla produzione zootecnica biologica.	SI	Alimentazione per fasi
d	Uso di additivi alimentari nei mangimi che	Generalmente applicabile	SI	Alimentazione
	riducono l'azoto totale escreto			per fasi

La descrizione delle tecniche è riportata nella sezione 4.10.1 Le informazioni sull'efficacia delle tecniche per la riduzione delle emissioni di ammoniaca possono essere ottenute da orientamenti europei o internazionali riconosciuti, per esempio gli orientamenti dell'UNECE «Options for ammonia mitigation».

Tabella 1.1 Azoto totale escreto associato alla BAT

Parametro	Specie animale	Totale azoto escreto (¹) (²) associato alla BAT	Rispetto	dei
		(Kg N escreto/posto animale/anno)	BAT-AEPL	
			(SI/NO)	
Totale azoto escreto	Suinetti	1,5 – 4,0		
espresso in N	svezzati			
	Suini da	7,0-13.0		
	ingrasso			
	Scrofe (inclusi i	17,0 – 30,0		
	suinetti)			
	Galline ovaiole	0,4 - 0,8		
	Polli da carne	0,2 - 0,6	SI	
	Anatre	0,4 - 0,8		
1	Tacchini	1,0 – 2,3 (3)		

⁽¹) Il limite inferiore dell'intervallo può essere conseguito mediante una combinazione di tecniche

⁽²) L'azoto totale escreto associato alla BAT non è applicabile alle pollastre o ai riproduttori, per tutte le specie di pollame

⁽³⁾ Il limite superiore dell'intervallo è associato all'allevamento di tacchini maschi

BAT 4. Per ridurre il fosforo totale escreto rispettando nel contempo le esigenze nutrizionali degli animali, la BAT consiste nell'usare una formulazione della dieta e una strategia nutrizionale che includano una o una combinazione delle tecniche in appresso.

	Tecnica (1)	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
а	Alimentazione multifase con formulazione dietetica adattata alle esigenze specifiche del periodo di produzione.	Generalmente applicabile	SI	Alimentazione per fasi
b	Uso di additivi alimentari autorizzati nei mangimi che riducono il fosforo totale escreto (per esempio fitasi).	La fitasi può non essere applicabile alla produzione zootecnica biologica.	SI	
С	Uso di fosfati inorganici altamente digeribili per la sostituzione parziale delle fonti convenzionali di fosforo nei mangimi.	disponibilità di fosfati inorganici altamente digeribili.	SI	
(1)	La descrizione delle tecniche è riportata	nella sezione 4.10.2		

Tabella 1.2

Fosforo totale escreto associato alla BAT

Parametro	Specie animale	Fosforo totale escreto associato alla BAT (¹) (²)	Rispetto dei BAT-
		(Kg P₂O₅ escreto/posto animale/anno)	AEPL (SI/NO)
Fosforo totale	Suinetti	1,2 – 2,2	
escreto	svezzati		
espresso come	Suini da	3,5 - 5,4	
P_2O_5	ingrasso		
	Scrofe (inclusi i	9,0 – 15,0	
	suinetti)		
	Galline ovaiole	0,10 – 0,45	
	Polli da carne	0,05 – 0,25	SI
	Tacchini	0,15 – 1,0	

⁽¹⁾ Il limite inferiore dell'intervallo può essere conseguito mediante una combinazione di tecniche

1.4 Uso efficiente dell'acqua

BAT 5. Per un uso efficiente dell'acqua, la BAT consiste nell'utilizzare una combinazione delle tecniche riportate di seguito.

	Tecnica	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
а	Registrazione del consumo idrico	Generalmente applicabile	SI	Centraline
b	Individuazione e riparazione delle perdite	Generalmente applicabile	SI	Controllo visivo e monitoraggio attraverso le centraline
С	Pulizia dei ricoveri zootecnici e delle attrezzature con pulitori ad alta pressione.	Non applicabile agli allevamenti di pollame che usano sistemi di pulizia a secco.	SI	Idropulitrice ad alta pressione. Assenza di percolato
d	Scegliere e usare attrezzature adeguate	Generalmente	SI	Abbeveratoi

⁽²) Il fosforo totale escreto associato alla BAT non è applicabile alle pollastre o ai riproduttori, per tutte le specie di pollame

	(per esempio abbeveratoi a tettarella,	applicabile		antispreco
	abbeveratoi circolari, abbeveratoi			
	continui) per la categoria di animale			
	specifica garantendo nel contempo la			
	disponibilità di acqua (ad libitum).			
е	Verificare e se del caso adeguare con	Generalmente	NO	
	cadenza periodica la calibratura delle	applicabile		
	attrezzature per l'acqua potabile.			
f	Riutilizzo dell'acqua piovana non	Può non essere	NON	La pulizia dei
	contaminata per la pulizia.	applicabile alle aziende	PERTINENTE	capannoni a
		agricole esistenti a causa		fine ciclo viene
		degli elevati costi.		effettuata a
		L'applicabilità può essere		secco
		limitata da rischi per la		(spazzolatura)
		sicurezza biologica.		

1.5 Emissioni dalle acque reflue

BAT 6. Per ridurre la produzione di acque reflue, la BAT consiste nell'utilizzare una combinazione delle tecniche riportate di seguito.

	Tecnica (¹)	Applicabilità	Applicata	Note
			SI/NO	
а	Mantenere l'area inquinata la più ridotta	Generalmente applicabile	SI	Piazzali
	possibile			carico/scarico
b	Minimizzare l'uso di acqua	Generalmente applicabile	SI	Pulizia a secco.
				Abbeveratoi
				antispreco
С	Separare l'acqua piovana non	Potrebbe non essere	SI	
	contaminata dai flussi di acque reflue da	generalmente applicabile		
	trattare.	alle aziende agricole		
		esistenti.		
(1)	Una descrizione della tecnica è riportata nella	sezione 4.1		

BAT 7. Per ridurre le emissioni in acqua derivate dalle acque reflue, la BAT consiste nell'utilizzare una delle tecniche riportate di seguito o una loro combinazione.

	Tecnica (¹)	Applicabilità	Applicata	Note
			SI/NO	
а	Drenaggio delle acque reflue verso un	Generalmente	NON	Pulizia a secco
	contenitore apposito o un deposito di	applicabile	PERTINENTE	
	stoccaggio di liquame.			
b	Trattare le acque reflue.	Generalmente	SI	Condensagrassi,
		applicabile		lmhoff e
				subirrigazione
С	Spandimento agronomico per esempio	L'applicabilità può essere	NON	
	con l'uso di un sistema di irrigazione,	limitata dalla limitata	PERTINENTE	
	come sprinkler, irrigatore semovente,	disponibilità di terreni		
	carrobotte, iniettore ombelicale.	idonei adiacenti		
		all'azienda agricola.		
		Applicabile solo alle		
		acque reflue con		
		dimostrato basso livello		
		di contaminazione.		
(1)	Una descrizione della tecnica è riportata nell	a sezione 4.1		

1.6 Uso efficiente dell'energia

BAT 8. Per un uso efficiente dell'energia in un'azienda agricola, la BAT consiste nell'utilizzare una combinazione delle tecniche riportate di seguito.

	Tecnica (¹)	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
а	Sistemi di riscaldamento/raffreddamento e ventilazione ad alta efficienza.	Può non essere applicabile agli impianti esistenti.	SI	Bruciatori esterni, cooling, ventilazione forzata, controllo centraline
b	Ottimizzazione dei sistemi e della gestione del riscaldamento/raffreddamento e della ventilazione, in particolare dove sono utilizzati sistemi di trattamento aria.	Generalmente applicabile	NO	
С	Isolamento delle pareti, dei pavimenti e/o dei soffitti del ricovero zootecnico	Può non essere applicabile agli impianti che utilizzano la ventilazione naturale. L'isolamento può non essere applicabile agli impianti esistenti per limitazioni strutturali.	SI	Edifici coibentati
d	Impiego di un'illuminazione efficiente sotto il profilo energetico	Generalmente applicabile	SI	LED
е	Impiego di scambiatori di calore. Si può usare uno dei seguenti sistemi: 1. aria/aria; 2. aria/acqua; 3. aria/suolo.	Gli scambiatori di calore aria/suolo sono applicabili solo se vi è disponibilità di spazio a causa della necessità di un'ampia superficie di terreno.	NON PERTINENTE	
f	Uso di pompe di calore per recuperare il calore	L'applicabilità delle pompe di calore basate sul recupero del calore geotermico è limitata dalla disponibilità di spazio se si usano tubi orizzontali.	NON PERTINENTE	
æ	Recupero del calore con pavimento riscaldato e raffreddato cosparso di lettiera (sistema combi- deck).	Non applicabile agli allevamenti di suini. L'applicabilità dipende dalla possibilità di installare un serbatoio di stoccaggio sotterraneo a ciclo chiuso per l'acqua di circolazione.	NON PERTINENTE	

h	Applicare la ventilazione naturale	Non applicabile a impianti	NON	
[]	Applicare la ventilazione naturale	Non applicabile a impianti	NON	

	muniti di un sistema di	PERTINENTE	
	ventilazione centralizzata.		
	Negli allevamenti di suini,		
	può non essere		
	applicabile a:		
	- sistemi di stabulazione		
	con pavimenti ricoperti		
	di lettiera in climi caldi,		
	· ·		
	- sistemi di stabulazione		
	senza pavimenti		
	ricoperti di lettiera o		
	senza box (per esempio		
	cuccette) coperti, isolati		
	in climi freddi.		
	Negli allevamenti di		
	pollame, può non essere		
	applicabile:		
	- durante la fase iniziale		
	dell'allevamento, salvo		
	allevamento di anatre,		
	- a causa di condizioni		
	climatiche estreme.		
(¹) Una descrizione della tecnica è riportata nella	sezione 4.2		•

1.7 Emissioni sonore

BAT 9. Per prevenire o, se ciò non è possibile, ridurre le emissioni sonore.

		Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
attu ges piar com	BAT consiste nel predisporre e Jare, nell'ambito del piano di tione ambientale (cfr. BAT 1), un no di gestione del rumore che apprenda gli elementi riportati di uito: un protocollo contenente le azioni appropriate e il relativo crono-programma un protocollo per il monitoraggio del rumore; un protocollo delle misure da adottare in caso di eventi identificati; un programma di riduzione del rumore inteso a identificarne la o le sorgenti, monitorare le emissioni sonore, caratterizzare i contributi delle sorgenti e applicare misure di prevenzione e/o riduzione; un riesame degli incidenti	BAT 9 è applicabile limitatamente ai casi in cui l'inquinamento acustico presso i recettori sensibili è probabile o comprovato.	NO NO	L'allevamento è in zona agricola, confinato da vegetazione. Impianti funzionanti in modo discontinuo ed a bassa rumorosità. Non si evidenzia la necessità di attuare alcun intervento di mitigazione.
	sonori e dei rimedi e la diffusione di conoscenze in merito a tali incidenti.			

BAT 10. Per prevenire o, laddove ciò non sia fattibile, ridurre le emissioni di rumore, la BAT consiste nell'utilizzare una delle tecniche riportate di seguito o una loro combinazione.

	Tecnica	Descrizione	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
а	Garantire distanze adeguate fra l'impianto/azienda agricola e i recettori sensibili	In fase di progettazione dell'impianto/azienda agricola, si garantiscono distanze adeguate fra l'impianto/azienda agricola e i recettori sensibili mediante l'applicazione di distanze standard minime	Potrebbe non essere generalmente applicabile agli impianti o alle aziende agricole esistenti	SI	Allevamento esistente
Ь	Ubicazione delle attrezzature	I livelli di rumore possono essere ridotti: i. aumentando la distanza fra l'emittente e il ricevente (collocando le attrezzature il più lontano possibile dai recettori sensibili) ii. minimizzando la lunghezza dei tubi di erogazione dei mangimi iii. collocando i contenitori e i silos dei mangimi in modo di minimizzare il movimento di veicoli nell'azienda agricola	Negli impianti esistenti, la rilocalizzazione delle apparecchiature può essere limitata dalla mancanza di spazio o dai costi eccessivi.	NON PERTINENTE	
C	Misure operative	Fra queste figurano misure, quali: i. chiusura delle porte e delle principali aperture dell'edificio, in particolare durante l'erogazione del mangime, se possibile; ii. apparecchiature utilizzate da personale esperto; iii. assenza di attività rumorose durante la notte e i fine settimana, se possibile; iv. disposizioni in termini di controllo del rumore durante le	Generalmente applicabile	SI	Applicabile dove compatibile
		attività di manutenzione; v. funzionamento dei convogliatori e delle			

		coclee pieni di		
		mangime, se		
		possibile;		
		vi. mantenimento al		
		minimo delle aree		
		esterne raschiate per		
		ridurre il rumore delle		
		pale dei trattori.		
d	Apparecchiature a	Queste includono	La BAT 10 d iii. è	NON
	bassa rumorosità	attrezzature quali:	applicabile solo agli	PERTINENTE
		i. ventilatori ad alta	allevamenti di suini.	
		efficienza se non è	Gli alimentatori	
		possibile o sufficiente	passivi ad libitum	
		la ventilazione	sono applicabili solo	
		naturale	in caso di	
		ii. pompe e compressori	attrezzature nuove	
		iii. sistema di	o sostituite o se gli	
		alimentazione che	animali non	
		riduce lo stimolo	richiedono	
		prealimentare (per	un'alimentazione	
		esempio tramogge,	razionata.	
		alimentatori passivi		
		ad libitum,		
		alimentatori compatti		
е	Apparecchiature per	Ciò comprende:	L'applicabilità può	NON
	il controllo del	i. riduttori di rumore;	essere limitata dai	PERTINENTE
	rumore.	ii. isolamento dalle	requisiti di spazio	
		vibrazioni;	nonché da questioni	
		iii. confinamento delle	di salute e sicurezza.	
		attrezzature		
		rumorose (per	Non applicabile ai	
		esempio mulini,	materiali	
		convogliatori	fonoassorbenti che	
		pneumatici);	impediscono la	
		iv. insonorizzazione degli	pulizia efficace	
		edifici.	dell'impianto.	

f	Procedure	La propagazione del	Può non essere	SI	Localizzazione
	antirumore.	rumore può essere ridotta	generalmente		dell'allevamento in zona
		inserendo ostacoli fra	applicabile permotivi di		agricola, presenza
		emittenti e riceventi.	sicurezza biologica.		alberature

1.8 Emissioni di polveri

BAT 11. Al fine di ridurre le emissioni di polveri derivanti da ciascun ricovero zootecnico, la BAT consiste nell'utilizzare una delle tecniche riportate di seguito o una loro combinazione.

	Tecnica (¹)	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
а	Ridurre la produzione di polvere dai locali di stabulazione. A tal fine è possibile usare una combinazione delle seguenti tecniche:			
1.	 Usare una lettiera più grossolana (per esempio paglia intera o trucioli di legno anziché paglia tagliata); 	applicabile ai sistemi basati sul liquame.	SI	Trucioli
	 Applicare lettiera fresca mediante una tecnica a bassa produzione di polveri (per esempio manualmente); 		SI	Manuale/parzialmente meccanica
	3. Applicare l'alimentazione ad libitum	Generalmente applicabile	SI	
	4. Usare mangime umido, in forma di pellet o aggiungere ai sistemi di alimentazione a secco materie prime oleose o leganti		SI	Pellettato
	 Munire di separatori di polveri i depositi di mangime secco a riempimento pneumatico; 		SI	Cappe applicate alle coclee di scarico
	6. Progettare e applicare il sistema di ventilazione con una bassa velocità dell'aria nel ricovero.	L'applicabilità può essere limitata da considerazioni relative al benessere degli animali	SI	Ventilazione modulare controllo centraline

b	Ridurre la concentrazione di polveri nei ricoveri zootecnici applicando una delle seguenti tecniche:				
1	Nebulizzazione d'acqua	L'applicabilità essere limitata sensazione	può dalla di	SI	Cooling

		I disconsistent and a second second		Т
		diminuzione termica		
		provata dagli animali durante la		
		nebulizzazione, in		
		particolare in fasi		
		sensibili della vita		
		dell'animale e/o nei		
		climi freddi e umidi.		
		L'applicabilità può		
		inoltre essere limitata		
		nel caso dei sistemi a effluente solido alla		
		fine del periodo di		
		allevamento a causa		
		delle elevate		
		emissioni di		
		ammoniaca.		
2	Nebulizzazione di olio	Applicabile solo negli	NO	
-	146541122421011C di Olio	allevamenti di	110	
		pollame con volatili di		
		età maggiore a circa		
		21 giorni.		
		L'applicabilità negli		
		impianti con galline		
		ovaiole può essere		
		limitata dal rischio di		
		contaminazione delle		
		attrezzature presenti		
		nel ricovero		
3	lonizzazione	Può non essere	NO	
		applicabile agli		
		allevamenti di suini o		
		agli allevamenti di		
		pollame esistenti per		
		motivi tecnici e/o		
	Trattamento dell'aria esausta	economici.		
١	mediante un sistema di trattamento			
	aria, quale:			
1	Separatore d'acqua	Applicabile solo agli	NO	
-	- Departure a acqua	impianti muniti di un		
		sistema di		
		ventilazione a tunnel.		
2	Filtro a secco	Applicabile solo agli	NO	
		allevamenti di		
		pollame muniti di un		
		sistema di		
		ventilazione a tunnel.		
3	Scrubber ad acqua	Questa tecnica	NO	Elevati costi
4	Scrubber con soluzione acida	potrebbe non essere	NO	Elevati costi
5	Bioscrubber (o filtro irrorante	di applicabilità	NO	Elevati costi
	biologico)	generale a causa degli	NO	EL
6	Sistema di trattamento aria a due o tre	elevati costi di attuazione.	NO	Elevati costi
	fasi			
		Applicabile agli impianti esistenti solo		
		dove si usa un		
		Luove 31 usa uli		

		sistema di		
		ventilazione		
		centralizzato.		
7	Biofiltro	Applicabile	NO	Elevati costi
		unicamente agli		
		impianti a liquame.		
		È necessaria un'area		
		esterna al ricovero		
		zootecnico sufficiente		
		per collocare gli		
		insiemi di filtri.		
		Questa tecnica		
		potrebbe non essere		
		di applicabilità		
		generale a causa degli		
		elevati costi di		
		attuazione.		
		Applicabile agli		
		impianti esistenti solo		
		dove si usa un		
		sistema di		
		ventilazione		
(1)		centralizzato.		
(1)	Una descrizione della tecnica è riportata n	elle sezioni 4.3 e 4.11		

1.9 Emissioni di odori

BAT 12. Per prevenire o, se non è possibile, ridurre le emissioni di odori da un'azienda agricola

	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
la BAT consiste nel predisporre, attuare e riesaminare regolamente, nell'ambito del piano di gestione ambientale (cfr. BAT 1), un piano di gestione degli odori che includa gli elementi riportati di seguito: i. un protocollo contenente le azioni appropriate e il relativo crono-programma; ii. un protocollo per il monitoraggio degli odori; iii. un protocollo delle misure da adottare in caso di odori molesti identificati; iv. un programma di prevenzione ed eliminazione degli odori inteso per esempio a identificarne la o le sorgenti, monitorare le emissioni di odori (cfr. BAT 26), caratterizzare i contributi delle sorgenti e applicare misure di eliminazione e/o riduzione;	BAT 12 è applicabile limitatamente ai casi in cui gli odori molesti presso i recettori sensibili è probabile e/o comprovato	NO	Non ci sono state segnalazioni comprovate di odori provenienti dall'allevamento
v. un riesame degli eventi odorigeni e dei rimedi nonché la diffusione di conoscenze in merito a tali incidenti.			

BAT 13. Per prevenire o, laddove ciò non sia fattibile, ridurre le emissioni/gli impatti degli odori provenienti da un'azienda agricola, la BAT consiste nell'utilizzare una combinazione delle tecniche riportate di seguito.

	Tecnica (¹)	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
а	Garantire distanze adeguate fra l'azienda agricola/impianto e i recettori sensibili.	Potrebbe non essere generalmente applicabile alle aziende agricole o agli impianti esistenti.	SI	Localizzazione allevamento in zona agricola
b	Usare un sistema di stabulazione che applica uno dei seguenti principi o una loro combinazione: - mantenere gli animali e le superfici asciutti e puliti (per esempio evitare gli spandimenti di mangime, le deiezioni nelle zone di deposizione di pavimenti parzialmente fessurati), - ridurre le superfici di emissione di degli effluenti di allevamento (per esempio usare travetti di metallo o plastica, canali con una ridotta superficie esposta agli effluenti di alleva-mento), - rimuovere frequentemente gli effluenti di alleva-mento e trasferirli verso un deposito di stoccaggio esterno, - ridurre la temperatura dell'effluente (per esempio mediante il raffreddamento del liquame) e dell'ambiente interno, - diminuire il flusso e la velocità dell'aria sulla superficie degli effluenti di allevamento, - mantenere la lettiera asciutta e in condizioni aerobiche nei sistemi basati sull'uso di lettiera.	La diminuzione della temperatura dell'ambiente interno, del flusso e della velocità dell'aria può essere limitata da considerazioni relative al benessere degli animali. La rimozione del liquame mediante ricircolo non è applicabile agli allevamenti di suini ubicati presso recettori sensibili a causa dei picchi odorigeni. Cfr. applicabilità ai ricoveri zootecnici in BAT 30, BAT 31, BAT 32, BAT 33 e BAT 34.	SI	Fresatura lettiera, arieggiamento, abbeveratoi antispreco, controllo temperatura e ventilazione (centraline). Assenza di stoccaggio
С	Ottimizzare le condizioni di scarico dell'aria esausta dal ricovero zootecnico mediante l'utilizzo di una delle seguenti tecniche o di una loro combinazione: - aumentare l'altezza dell'apertura di uscita (per esempio oltre l'altezza del tetto, camini, deviando l'aria esausta attraverso il colmo anzi- ché la parte bassa delle pareti), - aumentare la velocità di ventilazione dell'apertura di uscita verticale, - collocamento efficace di barriere esterne per creare turbolenze nel flusso d'aria in uscita (per esempio vegetazione), - aggiungere coperture di deflessione sulle aperture per l'aria esausta ubicate nella parti basse delle pareti per deviare l'aria esausta verso il suolo, - disperdere l'aria esausta sul lato del ricovero zootecnico opposto al recettore sensibile,	L'allineamento dell'asse del colmo non è applicabile agli impianti esistenti.	SI	Barriere naturali, presenza di alberature, gestione allevamento, ventilatori dotati di deflettori, orientamento ventilatori opposto al ricettore

	Tecnica (¹)	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
	- allineare l'asse del colmo di un		31/110	
	edificio a ventilazione naturale in posizione trasversale rispetto alla			
	direzione prevalente del vento.			
d	Uso di un sistema di trattamento aria quale: 1. Bioscrubber (o filtro irrorante biologici); 2. Biofiltro; 3. Sistema di trattamento aria a due o tre fasi	Questa tecnica potrebbe non essere di applicabilità generale a causa degli elevati costi di attuazione. Applicabile agli impianti esistenti solo dove si usa un sistema di ventilazione centralizzato. Il biofiltro è applicabile unicamente agli impianti a liquame. Per un biofiltro è necessaria un'area esterna al ricovero zootecnico sufficiente per collocare gli insiemi di filtri.	NO	Elevati costi
е	Utilizzare una delle seguenti tecniche per lo stoccaggio degli effluenti di allevamento o una loro combinazione:			
	Coprire il liquame o l'effluente solido durante lo stoccaggio;	Cfr. applicabilità di BAT 16.b per il liquame. Cfr. applicabilità di BAT 14.b per l'effluente solido.	NON PERTINENTE	Assenza di liquame, pulizia a secco
	2. Localizzare il deposito tenendo in considerazione la direzione generale del vento e/o adottare le misure atte a ridurre la velocità del vento nei pressi e al di sopra del deposito (per esempio alberi, barriere naturali);	Generalmente applicabile	NON PERTINENTE	
	3. Minimizzare il rimescolamento del liquame.	Generalmente applicabile	NON PERTINENTE	
f	Trasformare gli effluenti di allevamento mediante una delle seguenti tecniche per minimizzare le emissioni di odori durante o prima dello spandimento agronomico:		NON PERTINENTE	
	Digestione aerobica (aerazione) del liquame;	Cfr. applicabilità di BAT 19.d.	NO	
	2. Compostaggio dell'effluente solido;	Cfr. applicabilità di BAT 19.f.	NON PERTINENTE	Cessione della lettiera a fine ciclo ad altra Azienda per la produzione di biogas o come ammendante
	3. Digestione anaerobica.	Cfr. applicabilità di BAT 19.b.	NO	
g	Utilizzare una delle seguenti tecniche per lo spandimento agronomico degli			

	effluenti di allevamento o una loro combinazione:			
	Spandimento a bande, iniezione superficiale o profonda per lo spandimento agronomico del liquame;		NO	
	2. Incorporare effluenti di allevamento il più presto possibile.	Cfr. applicabilità di BAT 22.	NON PERTINENTE	Cessione della lettiera a fine ciclo ad altra Azienda per la produzione di biogas o come ammendante
(1)	Una descrizione della tecnica è riportata nelle	e sezioni 4.4 e 4.11		

1.10 Emissioni provenienti dallo stoccaggio di effluente solido

BAT 14. Al fine di ridurre le emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti dallo stoccaggio di effluente solido, la BAT consiste nell'utilizzare una delle tecniche riportate di seguito o una loro combinazione.

	Tecnica (¹)	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
а	Ridurre il rapporto fra l'area della superficie emittente e il volume del cumulo di effluente solido.	Generalmente applicabile	NON PERTINENTE	Cessione della lettiera a fine ciclo ad altra Azienda per la produzione di biogas o come ammendante
b	Coprire i cumuli di effluente solido.	Generalmente applicabile quando l'effluente solido è secco o pre-essiccato nel ricovero zootecnico. Può non essere applicabile all'effluente solido non essiccato se vi sono aggiunte frequenti al cumulo.	NON PERTINENTE	Cessione della lettiera a fine ciclo ad altra Azienda per la produzione di biogas o come ammendante
С	Stoccare l'effluente solido secco in un	Generalmente	NO	
(1)	capannone.	applicabile.		
(1)	La descrizione delle tecniche è riportata nel	la sezione 4.5		

BAT 15. Per prevenire o, laddove ciò non sia fattibile, ridurre le emissioni provenienti dallo stoccaggio di effluente solido nel suolo e nelle acque, la BAT consiste nell'utilizzare una combinazione delle tecniche riportate di seguito, nel seguente ordine di priorità.

	Tecnica (¹)	Applicabilità	Applicata	Note
			SI/NO	
а	Stoccare l'effluente solido secco in un	Generalmente applicabile	NO	
	capannone.			
b	Utilizzare un silos in cemento per lo	Generalmente	NO	
	stoccaggio dell'effluente solido.	applicabile.		
С	Stoccare l'effluente solido su una	Generalmente	NON	Cessione della
	pavimentazione solida impermeabile con	applicabile.	PERTINENTE	lettiera a fine

	Tecnica (¹)	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
	un sistema di drenaggio e un serbatoio per i liquidi di scolo.			ciclo ad altra Azienda per la produzione di biogas o come ammendante
d	Selezionare una struttura avente capacità sufficiente per conservare l'effluente solido durante i periodi in cui lo spandimento agronomico non è possibile.	Generalmente applicabile	NON PERTINENTE	Cessione della lettiera a fine ciclo ad altra Azienda per la produzione di biogas o come ammendante
е	Stoccare l'effluente solido in cumuli a piè di campo lontani da corsi d'acqua superficiali e/o sotterranei in cui potrebbe penetrare il deflusso.	a piè di campo temporanei destinati a mutare ubicazione ogni anno.	NO	
(¹)	La descrizione delle tecniche è riportata nella	sezione 4.5		

1.11 Emissioni da stoccaggio di liquame

BAT 16. Per ridurre le emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti dal **deposito di stoccaggio del liquame**, la BAT consiste nell'usare una combinazione delle tecniche riportate di seguito.

	Tecnica (¹)	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
а	Progettazione e gestione appropriate del deposito di stoccaggio del liquame mediante l'utilizzo di una combinazione delle seguenti tecniche:			
	Ridurre il rapporto fra l'area della superficie emittente e il volume del deposito di stoccaggio del liquame;	Potrebbe non essere generalmente applicabile ai depositi di stoccaggio esistenti. Può non essere applicabile ai depositi di stoccaggio del liquame eccessivamente elevati a causa dei maggiori costi e dei rischi di sicurezza.	NON PERTINENTE	
С	 Ridurre la velocità del vento e lo scambio d'aria sulla superficie del liquame impiegando il deposito a un livello inferiore di riempimento; 	Potrebbe non essere generalmente applicabile ai depositi di stoccaggio esistenti.	NON PERTINENTE	
	3. Minimizzare il rimescolamento del liquame.	Generalmente applicabile	NON PERTINENTE	
b	Coprire il deposito di stoccaggio del liquame. A tal fine è possibile usare una delle seguenti tecniche			
	1. Copertura rigida;	Può non essere applicabile agli impianti esistenti per	NON PERTINENTE	

		considerazioni economiche e limiti strutturali per sostenere il carico supplementare.		
	2. Coperture flessibili;	Le coperture flessibili non sono applicabili nelle zone in cui le condizioni meteorologiche prevalenti possono comprometterne la struttura.	NON PERTINENTE	
	 Coperture galleggianti, quali: pellet di plastica, materiali leggeri alla rinfusa, coperture flessibili galleggianti, piastrelle geometriche di plastica, copertura gonfiata ad aria, crostone naturale, paglia. 	L'uso di pellet di plastica, di materiali leggeri alla rinfusa e di piastrelle geometriche di plastica non è applicabile ai liquami che formano un crostone naturale. L'agitazione del liquame durante il rimescolamento, il riempimento e lo svuotamento può precludere l'uso di alcuni materiali galleggianti suscettibili di creare sedimenti o blocchi alle pompe. La formazione di crostone naturale può non essere applicabile nei climi freddi e/o ai liquami a basso contenuto di materia secca. Il crostone naturale non è applicabile a depositi di stoccaggio in cui il rimescolamento, il riempimento e/o lo svuotamento lo rendono instabile.	NON PERTINENTE	
С	Acidificazione del liquame	Generalmente	NON	
/ ¹ \	La descrizione delle tecniche è riportata nel	applicabile	PERTINENTE	
$I \setminus I$	La descrizione dene recinche e riportata nei	IC 3CLIUI II 4.0.1 C 4.12.3.		

BAT 17. Per ridurre le emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti da una **vasca in terra di liquame (lagone)**, la BAT consiste nell'usare una combinazione delle tecniche riportate di seguito.

	Tecnica (¹)	Applicabilità	Applicata	Note
			SI/NO	
а	Minimizzare il rimescolamento del	Generalmente applicabile.	NON	
	liquame.		PERTINENTE	
b	Coprire la vasca in terra di liquame	I fogli di plastica possono	NON	
	(lagone), con una copertura flessibile e/o	non essere applicabili ai	PERTINENTE	
	galleggiante quale:	lagoni esistenti di grandi		

Tecnica (¹)	Applicabilità	Applicata	Note
		SI/NO	
- fogli di plastica flessibile,	dimensioni per motivi		
- materiali leggeri alla rinfusa,	strutturali.		
- crostone naturale,	La paglia e i materiali		
- paglia.	leggeri alla rinfusa		
	possono non essere		
	applicabili ai lagoni di		
	grandi dimensioni se la		
	dispersione dovuta al		
	vento non consente di		
	mantenere interamente		
	coperta la superficie del		
	lagone.		
	L'uso di materiali leggeri		
	alla rinfusa non è		
	applicabile ai liquami che		
	formano un crostone		
	naturale.		
	L'agitazione del liquame		
	durante il		
	rimescolamento, il		
	riempimento e lo		
	svuotamento può		
	precludere l'uso di alcuni		
	materiali galleggianti		
	suscettibili di creare		
	sedimenti o blocchi alle		
	pompe.		
	La formazione di crostone naturale può non essere		
	applicabile nei climi freddi		
	e/o ai liquami a basso		
	contenuto di materia		
	secca.		
	Il crostone naturale non è		
	applicabile ai lagoni in cui		
	il rimescolamento, il		
	riempimento e/o lo		
	svuotamento lo rendono		
	instabile.		
(¹) La descrizione delle tecniche è riportata nella			

BAT 18. Per prevenire le emissioni nel suolo e nell'acqua derivate dalla raccolta, dai tubi e da un deposito di stoccaggio e/o da una vasca in terra di liquame (lagone), la BAT consiste nell'usare una combinazione delle tecniche riportate di seguito.

	Tecnica (¹)	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
а	Utilizzare depositi in grado di resistere alle pressioni meccaniche, termiche e chimiche.		NON PERTINENTE	
b	Selezionare una struttura avente capacità sufficiente per conservare i liquami; durante i periodi in cui lo spandimento agronomico non è possibile.	Generalmente applicabile.	NON PERTINENTE	
С	Costruire strutture e attrezzature a tenuta	Generalmente	NON	

	Tecnica (¹)	Applicabilità	Applicata	Note	
			SI/NO		
	stagna per la raccolta e il trasferimento di	applicabile.	PERTINENTE		
	liquame (per esempio fosse, canali,				
	drenaggi, stazioni di pompaggio).				
d	Stoccare il liquame in vasche in terra	Generalmente applicabile	NON		
	(lagone) con base e pareti impermeabili	ai lagoni	PERTINENTE		
	per esempio rivestite di argilla o plastica (o				
	a doppio rivestimento).				
е	Installare un sistema di rilevamento delle	Applicabile unicamente ai	NON		
	perdite, per esempio munito di	nuovi impianti.	PERTINENTE		
	geomembrana, di strato drenante e di				
	sistema di tubi di drenaggio.				
f	Controllare almeno ogni anno l'integrità	Generalmente	NON		
	strutturale dei depositi.	applicabile.	PERTINENTE		
(¹)	(¹) La descrizione delle tecniche è riportata nelle sezioni 3.1.1 e 4.6.2.				

1.12 Trattamento in loco degli effluenti di allevamento

BAT 19. Se si applica il trattamento in loco degli effluenti di allevamento, per ridurre le emissioni di azoto, fosforo, odori e agenti patogeni nell'aria e nell'acqua nonché agevolare lo stoccaggio e/o lo spandimento agronomico degli effluenti di allevamento, la BAT consiste nel trattamento degli effluenti di allevamento applicando una delle tecniche riportate di seguito o una loro combinazione.

	Tecnica (¹)	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Separazione meccanica del liquame. Ciò comprende per esempio: - separatore con pressa a vite, - separatore di decantazione a centrifuga, - coagulazione-flocculazione, - separazione mediante setacci, - filtro-pressa.	Applicabile unicamente se: è necessaria una riduzione del contenuto di azoto e fosforo a causa della limitata disponibilità di terreni per applicare gli effluenti di allevamento, gli effluenti di allevamento non possono essere trasportati per lo spandimento agronomico a costi ragionevoli.	NON PERTINENTE	
b	Digestione anaerobica degli effluenti di allevamento in un impianto di biogas.	L'uso di poliacrilammide come flocculante può non essere applicabile a causa del rischio di formazione di acrilammide. Questa tecnica potrebbe non essere di	NON PERTINENTE	
		applicabilità generale a causa degli elevati costi di attuazione.		
С	Utilizzo di un tunnel esterno per essiccare gli effluenti di allevamento.	Applicabile solo agli effluenti di allevamento provenienti da impianti	NON PERTINENTE	

	Tecnica (¹)	Applicabilità	Applicata	Note
			SI/NO	
		con galline ovaiole. Non applicabile agli impianti esistenti privi di nastri trasportatori per gli effluenti di allevamento.		
d	Digestione aerobica (aerazione) del liquame.	Applicabile solo se la riduzione degli agenti patogeni e degli odori è rilevante prima dello spandimento agronomico. Nei climi freddi d'inverno può essere difficile mantenere il livello di aerazione necessario.	NON PERTINENTE	
е	Nitrificazione-denitrificazione del liquame.	Non applicabile unicamente ai nuovi impianti/alle nuove aziende agricole. Applicabile unicamente agli impianti/alle aziende agricole esistenti se è necessario rimuovere l'azoto a causa della limitata disponibilità di terreni per applicare gli effluenti di allevamento.	NON PERTINENTE	
f	Compostaggio dell'effluente solido.	Applicabile unicamente se: - gli effluenti di allevamento non possono essere trasportati per lo spandimento agronomico a costi ragionevoli, - la riduzione degli agenti patogeni e degli odori è	NON PERTINENTE	
(1)	La descrizione delle tecniche è riportata nel	rilevante prima dello spandimento agronomico, - vi è spazio sufficiente nell'azienda agricola per creare andane.		

1.13 Spandimento a gronomico degli effluenti di allevamento

BAT 20.Per prevenire o, laddove ciò non sia fattibile, ridurre le emissioni di azoto, fosforo e agenti patogeni nel

suolo e nelle acque provenienti dallo spandimento agronomico, la BAT consiste nell'utilizzare una combinazione delle tecniche riportate di seguito.

	Tecnica	Applicata SI/NO	Note
а	Valutare il suolo che riceve gli effluenti di allevamento; per identificare i rischi di deflusso, tenendo in considerazione: - il tipo di suolo, le condizioni e la pendenza del campo, - le condizioni climatiche, il drenaggio e l'irrigazione del campo, - la rotazione colturale, - le risorse idriche e zone idriche protette.	NON PERTINENTE	Cessione della lettiera a fine ciclo ad altra Azienda per la produzione di biogas o come ammendante
b	 Tenere una distanza sufficiente fra i campi su cui si applicano effluenti di allevamento (per esempio lasciando una striscia di terra non trattata) e: 1. le zone in cui vi è il rischio di deflusso nelle acque quali corsi d'acqua, sorgenti, pozzi ecc.; 2. le proprietà limitrofe (siepi incluse). 	NON PERTINENTE	Cessione della lettiera a fine ciclo ad altra Azienda per la produzione di biogas o come ammendante
С	Evitare lo spandimento di effluenti di allevamento se vi è un rischio significativo di deflusso. In particolare, gli effluenti di allevamento non sono applicati se: 1. il campo è inondato, gelato o innevato; 2. le condizioni del suolo (per esempio impregnazione d'acqua o compattazione) in combinazione con la pendenza del campo e/o del drenaggio del campo sono tali da generare un elevato rischio di deflusso; 3. il deflusso può essere anticipato secondo le precipitazioni previste.	NON PERTINENTE	Cessione della lettiera a fine ciclo ad altra Azienda per la produzione di biogas o come ammendante
d	Adattare il tasso di spandimento degli effluenti di allevamento tenendo in considerazione il contenuto di azoto e fosforo dell'effluente e le caratteristiche del suolo (per esempio il contenuto di nutrienti), i requisiti delle colture stagionali e le condizioni del tempo o del campo suscettibili di causare un deflusso.	NON PERTINENTE	Cessione della lettiera a fine ciclo ad altra Azienda per la produzione di biogas o come ammendante
е	Sincronizzare lo spandimento degli effluenti di allevamento con la domanda di nutrienti delle colture.	NON PERTINENTE	Cessione della lettiera a fine ciclo ad altra Azienda per la produzione di biogas o come ammendante
f	Controllare i campi da trattare a intervalli regolari per identificare qualsiasi segno di deflusso e rispondere adeguatamente se necessario.	NON PERTINENTE	Cessione della lettiera a fine ciclo ad altra Azienda per la produzione di biogas o come ammendante
g	Garantire un accesso adeguato al deposito di effluenti di allevamento e che tale carico possa essere effettuato senza perdite.	NON PERTINENTE	Cessione della lettiera a fine

			ciclo ad altra Azienda per la produzione di biogas o come ammendante
h	Controllare che i macchinari per lo spandimento agronomico degli effluenti di allevamento siano in buone condizioni di funzionamento e impostate al tasso di applicazione adeguato	NON PERTINENTE	Cessione della lettiera a fine ciclo ad altra Azienda per la produzione di biogas o come ammendante

BAT 21. Per ridurre le emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti dallo spandimento agronomico di liquame, la BAT consiste nell'usare una combinazione delle tecniche riportate di seguito.

1	Tecnica (¹)	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
	Diluiziano del liguanos coguita de tecniche	Non applicabile a salture	NON	
	Diluizione del liquame, seguita da tecniche	Non applicabile a colture		
	quali un sistema di irrigazione a bassa	destinate a essere	PERTINENTE	
	pressione	consumate crude a causa		
		del rischio di		
		contaminazione.		
		Non applicabile se il suolo		
		non consente		
		un'infiltrazione rapida del		
а		liquame diluito nel		
		terreno.		
		Non applicabile se le		
		colture non richiedono		
		irrigazione.		
		Applicabile a campi		
		U		
	Considerante a legado ambienado uma		NON	
			PERTINENTE	
	•			
	2. Spandimento con scannicazione,			
b		•		
		•		
		• •		
	Iniezione superficiale (solchi aperti)		NON	
	michigane supermediae (solem aperti).			
٦		•		
		•		
b	Spandimento a bande applicando una delle seguenti tecniche: 1. Spandimento a raso in strisce; 2. Spandimento con scarificazione; Iniezione superficiale (solchi aperti).	facilmente collegati all'azienda agricola mediante tubi. L'applicabilità può essere limitata da un contenuto di paglia nel liquame troppo elevato o se il contenuto di materia secca del liquame è superiore al 10 %. Lo spandimento con scarificazione non è applicabile alle colture arabili a file strette in crescita; Non applicabile a suoli pietrosi, poco profondi o compatti in cui è difficile penetrare uniformemente. Applicabilità limitata se le colture possono essere	NON PERTINENTE NON PERTINENTE	

	Tecnica (¹)	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
		danneggiate dai macchinari.		
d	Iniezione profonda (solchi chiusi).	Non applicabile a suoli pietrosi, poco profondi o compatti in cui è difficile penetrare uniformemente. Non applicabile durante il periodo vegetativo delle colture. Non applicabile ai prati, tranne se convertiti in terreni arabili o alla nuova semina.		
е	Acidificazione del liquame	Generalmente applicabile.	NON PERTINENTE	
(1)	Una descrizione della tecnica è riportata nelle	sezioni 4.8.1 4.12.3 .		

BAT 22. Per ridurre le emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti dallo spandimento agronomico di effluenti di allevamento.

	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
La BAT consiste nell'incorporare l'effluente nel suolo il più presto possibile. L'incorporazione degli effluenti di allevamento sparsi sulla superficie del suolo è effettuata mediante aratura o utilizzando altre attrezzature di coltura, quali erpici a denti o a dischi, a seconda del tipo e delle condizioni del suolo. Gli effluenti di allevamento sono interamente mescolati al terreno o interrato.	Non applicabile ai prati o all'agricoltura conservativa, tranne se convertiti in terreni arabili o alla nuova semina. Non applicabile a terreni con colture suscettibili di essere danneggiate dall'incorporazione di effluenti di allevamento.	NON PERTINENTE	Cessione della lettiera a fine ciclo ad altra Azienda per la produzione di biogas o come ammendante
Lo spandimento dell'effluente solido è effettuato mediante un idoneo spandiletame (per esempio a disco frantumatore anteriore, spandiletame a scarico posteriore, il diffusore a doppio uso). Lo spandimento agronomico del liquame è effettuato a norma di BAT 21	L'incorporazione di liquame non è applicabile dopo lo spandimento agronomico per mezzo di iniezioni superficiali o profonde.		

Tabella 1.3 Intervallo tra lo spandimento a gronomico degli effluenti di allevamento e l'incorporazione nel suolo associato alla BAT

Parametro	Intervallo fra lo spandimento agronomico degli effluenti di	Rispetto dei BAT-AEPL					
	allevamento e l'incorporazione nel suolo associato alla BAT (ore)	(SI/NO)					
Intervallo	0 (1) – 4(2)	NON PERTINENTE					
(¹) Il valore pi	(¹) Il valore più basso dell'intervallo corrisponde all'incorporazione immediata.						
(²) Il limite superiore dell'intervallo può arrivare a 12 ore se le condizioni non sono propizie a un'incorporazione							
più rapida, pe	più rapida, per esempio se non sono economicamente disponibili risorse umane e macchinari						

1.14 Emissioni provenienti dall'intero processo

BAT 23. Per ridurre le emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti dall'intero processo di allevamento suini (scrofe incluse) o pollame.

Tecnica (¹)	Applicata	Note
	SI/NO	
La BAT consiste nella stima o nel	SI	Alimentazione per fasi riduzione N 15/35%,
calcolo della riduzione delle		alimentazione a ridotto tenore proteico ed
emissioni di ammoniaca provenienti		integrazione con amminoacidi di sintesi,
dall'intero processo utilizzando la		arieggiamento lettiera e abbeveratoi a goccia
BAT applicata nell'azienda agricola.		antipsreco, ventilazione artificiale (mantenimento
-		umidità ottimale lettiera 70%)

1.15 Monitoraggio delle emissioni e dei parametri di processo

BAT 24. La BAT consiste nel monitoraggio dell'azoto e del fosforo totali escreti negli effluenti di allevamento utilizzando una delle seguenti tecniche almeno con la cadenza riportata in appresso.

	Tecnica (¹)	Frequenza	Applicabilità	Applicata	Note
				SI/NO	
a	Calcolo mediante il	Una volta l'anno per	Generalmente	NON	
	bilancio di massa	ciascuna categoria di	applicabile.	PERTINENTE	
	dell'azoto e del	animali.			
	fosforo sulla base				
	dell'apporto di				
	mangime, del				
	contenuto di				
	proteina grezza della				
	dieta, del fosforo				
	totale e della				
	prestazione degli				
	animali.				
b	b Stima mediante			SI	Analisi chimica
	analisi degli effluenti				lettiera
	di allevamento per il				contenuto di N
	contenuto totale di				e P
	azoto e fosforo.				
(1)	La descrizione delle tec	niche è riportata nella se	ezione 4.9.1		

BAT 25. La BAT consiste nel monitoraggio delle emissioni nell'aria di ammoniaca utilizzando una delle seguenti tecniche almeno con la cadenza riportata in appresso.

	Tecnica (¹)	Frequenza	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Stima mediante il bilancio di massa sulla base dell'escrezione e dell'azoto totale (o dell'azoto ammoniacale) presente in ciascuna fase della gestione degli effluenti di allevamento.	Una volta l'anno per ciascuna categoria di animali.	Generalmente applicabile.	NON PERTINENTE	

	Tecnica (¹)	Frequenza	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
b	Calcolo mediante la misurazione della concentrazione di ammoniaca e del tasso di ventilazione utilizzando i metodi normalizzati ISO, nazionali o internazionali o altri metodi atti a garantire dati di qualità scientifica equivalente.	Ogniqualvolta vi siano modifiche sostanziali di almeno uno dei seguenti parametri: a) il tipo di bestiame allevato nell'azienda agricola; b) il sistema di stabulazione.	Applicabile unicamente alle emissioni provenienti da ciascun ricovero zootecnico. Non applicabile a impianti muniti di un sistema di trattamento aria. In tal caso si applica BAT 28. Questa tecnica potrebbe non essere di applicabilità generale a causa dei costi di misurazione.	NON PERTINENTE	
С	c Stima mediante i fattori di emissione	Una volta l'anno per ciascuna categoria di	Generalmente applicabile	SI	Parametri definiti per E-
	racton di emissione	animali.	applicabile		PRTR
(1)	La descrizione delle tecn	iche è riportata nella sez	ione 4.9.2		

BAT 26. La BAT consiste nel monitoraggio periodico delle emissioni di odori nell'aria.

	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
Le emissioni di odori possono essere monitorate utilizzando: - norme EN (per esempio mediante olfattometria dinamica secondo la norma EN 13725 per determinare la concentrazione di odori), - se si applicano metodi alternativi per i quali non sono disponibili norme EN (per esempio misurazione/stima dell'esposizione all'odore, stima dell'impatto dell'odore), è possibile utilizzare norme ISO, norme nazionali o altre norme internazionali che assicurino la disponibilità di dati di qualità scientifica equivalente.	recettori sensibili sono		Vedi indicazione del PMC

BAT 27. La BAT consiste nel monitoraggio delle emissioni di polveri provenienti da ciascun ricovero zootecnico utilizzando una delle seguenti tecniche almeno con la cadenza riportata in appresso.

	Tecnica (¹)	Frequenza	Applicabilità	Applicata	Note
				SI/NO	
а	Calcolo mediante la	Una volta l'anno	Applicabile	NO	Elevati costi,
	misurazione delle		unicamente alle		localizzazione
	polveri e del tasso di		emissioni di polveri		allevamento zona
	ventilazione		provenienti da ciascun		agricola,
	utilizzando i metodi		ricovero zootecnico.		variabilità del
	EN o altri metodi (ISO,		Non applicabile a		ciclo di
	nazionali o		impianti muniti di un		allevamento e
	internazionali) atti a		sistema di		condizioni
	garantire dati di		trattamento aria. In tal		climatiche

	Tecnica (¹)	Frequenza	Applicabilità	Applicata	Note
				SI/NO	
	qualità scientifica equivalente.		caso si applica BAT 28. Questa tecnica potrebbe non essere di applicabilità generale a causa dei costi di misurazione.		
b	Stima mediante i fattori di emissione.	Una volta l'anno	Questa tecnica può non essere di applicabilità generale a causa dei costi di determinazioni dei fattori di emissione.	SI	Mediante parametri desunti dalla bibliografia
(1)	Una descrizione delle tec	niche è riportata nelle sezi	ioni 4.9.1 e 4.9.2		

BAT 28. La BAT consiste nel monitoraggio delle emissioni di ammoniaca, polveri e/o odori provenienti da ciascun ricovero zootecnico munito di un sistema di trattamento aria, utilizzando tutte le seguenti tecniche almeno con la cadenza riportata in appresso.

	Tecnica (¹)	Frequenza	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Verifica delle prestazioni del sistema di trattamento aria mediante la misurazione dell'ammoniaca, degli odori e/o delle polveri in condizioni operative pratiche, secondo un protocollo di misurazione prescritto e utilizzando i metodi EN o altri metodi (ISO, nazionali o internazionali) atti a garantire dati di qualità scientifica equivalente.	Una volta	Non applicabile se il sistema di trattamento aria è stato verificato in combinazione con un sistema di stabulazione analogo e in condizioni operative simili.	NON PERTINENTE	
b	Controllo del funzionamento effettivo del sistema di trattamento aria (per esempio mediante registrazione continua dei parametri operativi o sistemi di allarme).	Giornalmente	Generalmente applicabile	NON PERTINENTE	

BAT 29. La BAT consiste nel monitoraggio dei seguenti parametri di processi almeno una volta ogni anno.

	T				
	Parametro	Descrizione	Applicabilità	Applicata	Note
				SI/NO	
a	Consumo idrico	Registrazione mediante per esempio adeguati contatori o fatture. I principali processi ad alto consumo idrico nei ricoveri zootecnici (pulizia, alimentazione ecc.) possono essere monitorati distintamente.	idrico può non essere applicabile alle aziende agricole esistenti, a seconda della configurazione	SI	Centraline
	1				
b	Consumo di energia	Registrazione	ll monitoraggio	SI	Fattura mensile
	elettrica	mediante per esempio	distinto dei processi		gestione rete

	Carama	adeguati contatori o fatture. Il consumo di energia elettrica dei ricoveri zootecnici è monitorato distintamente dagli altri impianti dell'azienda agricola. I principali processi ad alto consumo energetico nei ricoveri zootecnici (riscaldamento, ventilazione, illuminazione ecc.) possono essere monitorati distintamente.	ad alto consumo energetico può non essere applicabile alle aziende agricole esistenti, a seconda della configurazione della rete elettrica.		
С	Consumo di carburante	Registrazione mediante per esempio adeguati contatori o fatture.	Generalmente applicabile	SI	Fattura fornitore
d	Numero di capi in entrata e in uscita, nascite e morti comprese se pertinenti.	Registrazione mediante per esempio registri esistenti.		SI	Fatture o altro documento incubatoio
е	Consumo di mangime	Registrazione mediante per esempio fatture o registri esistenti.		SI	Fatture o altro documento fornitore e quantità consumata monitorata dalle centraline
f	Generazione di effluenti di allevamento	Registrazione mediante per esempio registri esistenti		SI	Comunicazione di produzione lettiera avicola

3. Conclusioni sulle BAT per l'allevamento intensivo di pollame

3.1 Emissioni di ammoniaca provenienti dai ricoveri zootecnici per pollame

3.1.1 Emissioni di ammoniaca provenienti dai ricoveri zootecnici per galline ovaiole, polli da carne riproduttori o pollastre

BAT 31. Al fine di ridurre le emissioni diffuse nell'aria provenienti da ciascun ricovero zootecnico per galline ovaiole, polli da carne riproduttori o pollastre, la BAT consiste nell'utilizzare una delle tecniche riportate di seguito o una loro combinazione.

	Tecnica (¹)	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
а	Rimozione degli effluenti di allevamento e mediante nastri trasportatori (anche in caso di sistema di gabbie modificate) con almeno: — una rimozione per settimana con essiccazione ad aria, oppure —due rimozioni per settimana senza essiccazione ad aria.	I sistemi di gabbie modificate non sono applicabili alle pollastre e ai polli da carne riproduttori. I sistemi di gabbie non modificate non sono applicabili alle galline ovaiole.	NON PERTINENTE	
b	In caso di gabbie non modificate			
	 O. Sistema di ventilazione forzata e rimozione infrequente degli effluenti di allevamento (in caso di lettiera profonda con fossa per gli effluenti di allevamento) solo se in combinazione con un'ulteriore misura di riduzione, per esempio: realizzando un elevato contenuto di materia secca negli effluenti di allevamento, un sistema di trattamento aria. 	Non applicabile ai nuovi impianti, a meno che non siano muniti di un sistema di trattamento aria.	NON PERTINENTE	
	 Nastro trasportatore o raschiatore (in caso di lettiera profonda con fossa per gli effluenti di allevamento). 	L'applicabilità agli impianti esistenti può essere limitata dal requisito di revisione completa del sistema di stabulazione.	NON PERTINENTE	
	2. Essiccazione ad aria forzata dell'effluente mediante tubi (in caso di lettiera profonda con fossa per gli effluenti di allevamento).	La tecnica può essere applicata solo agli impianti aventi spazio a sufficienza sotto i travetti.	NON PERTINENTE	
	3. Essiccazione ad aria forzata degli effluenti di allevamento mediante pavimento perforato (in caso di lettiera profonda con fossa per gli effluenti di allevamento).	Può non essere applicabile alle aziende agricole esistenti a causa degli elevati costi.	NON PERTINENTE	
	4. Nastri trasportatori per gli effluenti di allevamento (voliere).	L'applicabilità agli impianti esistenti dipende dalla larghezza del ricovero.	NON PERTINENTE	
	 Essiccazione forzata della lettiera usando aria interna (in caso di pavimento pieno con lettiera profonda). 	Generalmente applicabile.	NON PERTINENTE	

С	Uso	di un sistema di trattamento aria,	Potrebbe non essere di	NON	
	quale	e:	applicabilità generale a	PERTINENTE	
	0.	Scrubber con soluzione acida;	causa degli elevati costi		
	1.	Sistema di trattamento aria a due	di attuazione. Applicabile		
		o tre fasi;	agli impianti esistenti		
	2.	Bioscrubber (o filtro irrorante			
	biologico).		sistema di ventilazione		
			centralizzato.		
(1)	Una d	escrizione delle tecniche è riportata n	elle sezioni 4.11 e 4.13.1		

Tabella 3.1

BAT-AEL delle emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti da ciascun ricovero zootecnico per galline ovaiole

Parametro	Tipo di	BAT-AEL	Rispetto dei BAT-AEL (SI/NO)
	stabulazione	(Kg NH₃/posto	
		animale/anno)	
Ammoniaca	Sistema di	0,02 - 0,08	NON PERTINENTE
espressa	gabbie		
come NH₃	Sistema	0,02 – 0,13 (1)	NON PERTINENTE
	alternativo		
	alle gabbie		

⁽¹) Per gli impianti esistenti che usano un sistema di ventilazione forzata e una rimozione infrequente dell'effluente (in caso di lettiera profonda con fossa profonda per gli effluenti di allevamento), in combinazione con una misura che consenta di realizzare un elevato contenuto di materia secca nell'effluente, il limite superiore del BAT-AEL è 0,25 kg NH3/posto animale/anno.

Il monitoraggio associato è ripreso nella BAT 25. Il BAT-AEL può non essere applicabile alla produzione zootecnica biologica

3.1.2 Emissioni di ammoniaca provenienti dai ricoveri zootecnici per polli da carne

BAT 32. Al fine di ridurre le emissioni diffuse nell'aria provenienti da ciascun ricovero zootecnico per polli da carne, la BAT consiste nell'utilizzare una delle tecniche riportate di seguito o una loro combinazione.

	Tecnica (¹)	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
а	Ventilazione forzata con un sistema di abbeveraggio antispreco (in caso di pavimento pieno con lettiera profonda).		SI	Centralina di controllo ventilazione, cooling e lettiera di truciolo di legno vergine
b	Sistema di essiccazione forzata della lettiera usando aria interna (in caso di pavimento pieno con lettiera profonda).	Per gli impianti esistenti, l'applicabilità dei sistemi di essiccazione ad aria forzata dipende dall'altezza del soffitto. I sistemi di essiccazione ad aria forzata possono non essere applicabili nei climi caldi, a seconda della temperatura interna.		

С	Ventilazione naturale con un sistema	La ventilazione	NON	
	di abbeveraggio antispreco (in caso di	naturale non è	PERTINENTE	
	pavimento pieno con lettiera	applicabile agli impianti		
	profonda).	muniti di un sistema di		
		ventilazione		
		centralizzata.		
		La ventilazione		
		naturale può non		
		essere applicabile nella		
		fase iniziale		
		dell'allevamento dei		
		polli da carne e in caso		
		di condizioni climatiche		
		estreme.		
d	Lettiera su nastro trasportatore per gli	Per gli impianti	NON	
	effluenti ed essiccazione ad aria	esistenti, l'applicabilità	PERTINENTE	
	forzata (in caso di sistema di	dipende dall'altezza		
	pavimento a piani sovrapposti).	delle pareti.		
е	Pavimento riscaldato e raffreddato	Per gli impianti		
	cosparso di lettiera (sistema	esistenti l'applicabilità	PERTINENTE	
	combideck).	dipende dalla		
		possibilità di installare		
		un serbatoio di		
		stoccaggio sotterraneo		
		a ciclo chiuso per		
		l'acqua di circolazione.		
f	Uso di un sistema di trattamento aria,	Potrebbe non essere di	NO	Costi elevati
	quale:	applicabilità generale a		
	Scrubber con soluzione acida;	causa degli elevati		
	2. Sistema di trattamento aria a	costi di attuazione.		
	due o tre fasi;	Applicabile agli		
	3. Bioscrubber (o filtro irrorante	impianti esistenti solo		
	biologico).	dove si usa un sistema		
	210108160)1			l
	51510816071	di ventilazione		
(1)	Una descrizione delle tecniche è riportata	di ventilazione centralizzato.		

Tabella 3.2

BAT-AEL delle emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti da ciascun ricovero zootecnico per polli da carne aventi un peso finale fino a 2,5 kg

	•	
Parametro	BAT-AEL (1) (2)	Rispetto dei BAT-AEL (SI/NO)
	(Kg NH₃/posto	
	animale/anno)	
Ammoniaca	0,02 - 0,08	SI
espressa come NH₃		

⁽¹) Il BAT-AEL può non essere applicabile ai seguenti tipi di pratiche agricole: estensivo al coperto, all'aperto, rurale all'aperto e rurale in libertà, a norma delle definizioni di cui al regolamento (CE) n. 543/2008 della Commissione, del 16 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione per le carni di pollame (GU L 157 del 17.6.2008, pag. 46).

Il monitoraggio associato è ripreso nella BAT 25. Il BAT-AEL può non essere applicabile alla produzione zootecnica biologica.

<u>Paragrafo 3.1.3 BAT 33 non pertinente: riguarda le emissioni di ammoniaca provenienti dai ricoveri zootecnici per anatre.</u>

<u>Paragrafo 3.1.4 BAT 34 non pertinente: riguarda le emissioni di ammoniaca provenienti dai ricoveri zootecnici per tacchini.</u>

⁽²) Il valore più basso dell'intervallo è associato all'utilizzo di un sistema di trattamento aria.

ALLEGATO B

LIMITI E PRESCRIZIONI

L'AZIENDA AGRICOLA CECCHETTO ANGELO è autorizzata a svolgere l'attività di cui al punto 6.6, lettera a), dell'allegato VIII alla parte II del D. Lgs. 152/2006 "allevamento intensivo di pollame con più di 40.000 posti pollame", presso l'installazione sita in Bon, 7 nel Comune di Santa Maria La Longa (UD), a condizione che rispetti quanto di seguito prescritto:

1. l'area utilizzabile è pari a 9.322 m², così suddivisa:

	AU [m²]
Capannone 1	2.302
Capannone 2	2.340
Capannone 3	2.340
Capannone 4	2.340
Totale	9.322

2. il numero di posti pollo per ciclo è pari a

$$\frac{33 \times 9.322}{1.6} = 192.266$$

prendendo come riferimento il peso di 1,6 kg come peso medio di un capo durante un ciclo. Tale valore deriva dalla media tra il peso vivo medio indicato nella tabella H1 dell'Allegato I al Decreto Ministeriale del 25/2/2016 "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamenti e delle acque reflue nonché per la produzione ed utilizzazione agronomica del digestato" (1,7 kg) ed il peso vivo medio indicato nel "Best Available Techniques (BAT) Reference Document for the Intensive Rearing of Poultry or Pigs" del 2017 (1,5 kg);

- 3. al fine di accasare 175.000 capi/ciclo, gestione attuale dell'allevamento, il gestore deve adeguare, <u>entro il</u> <u>31/01/2024</u>, gli stoccaggi per i liquami alle previsioni dell'Allegato 1 del D.M. 25/02/2016 che, pertanto, devono avere capacità utile di almeno 24 m³ e deve darne comunicazione alla Regione e all'ARPA FVG;
- 4. al fine di accasare un numero di polli superiore a 175.000 capi/ciclo fino alla capacità massima di 192.266 capi/ciclo, il gestore deve preventivamente adeguare gli stoccaggi per i liquami alle previsioni dell'Allegato 1 del D.M. 25/02/2016 che, pertanto, devono avere capacità utile di almeno 26 m³. A tale scopo il gestore deve presenterà idonea documentazione progettuale, su cui l'Autorità competente esprimerà un formale assenso, definendo anche i tempi per la realizzazione;
- 5. le emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti da ciascun ricovero zootecnico, per polli da carne aventi un peso finale fino a 2,5 kg, devono rispettare il valore BAT-AEL pari a 0,08 kg NH3/posto animale/anno;
- 6. fermo restando quanto indicato al punto 1., nel caso in cui il gestore intenda modificare la tipologia di allevamento producendo capi di peso medio finale per ciclo pari o inferiore a 1,0 kg, deve comunicare, almeno 30 giorni prima dell'inizio del ciclo, alla Regione, all'ARPA FVG, al Comune e all'Azienda Sanitaria:
 - a) il peso medio finale per ciclo e conseguentemente il numero di posti pollo di cui ai punti 3. o 4.;
 - b) il valore di ammoniaca, metano e protossido di azoto utilizzando il software BAT-Tool (http://crpa.it/battool) ed allegando il report conclusivo. Devono essere, inoltre, stimati i valori di azoto e fosforo escreti impiegando il calcolo del bilancio di massa (N contenuto nella dieta N ritenuto dall'animale, BREF 2017, cap. 4.18.1.1) o l'analisi degli effluenti (BREF 2017, cap. 4.18.1.2);
 - c) il rispetto dei valori delle emissioni dell'ammoniaca liberata in atmosfera con i BAT-AEL previsti dalla BAT 32 della Decisione di esecuzione (UE) 2017/302 della Commissione del 15 febbraio 2017 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.

Devono essere, inoltre, rispettati i valori di azoto e fosforo escreti con i BAT-AEPL associati alle BAT 3 e 4.

In tal caso, l'Autorità competente prowederà d'ufficio all'aggiornamento della presente autorizzazione;

- 7. nel caso in cui il gestore intenda condurre l'allevamento aumentando il valore riportato al punto 1. o aumentando la densità di allevamento al di sopra dei 33 kg/m², deve preventivamente trasmettere la comunicazione di cui all'art. 29nonies del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i;
- 8. a seguito di ogni impiego del sistema di disinfezione dei mezzi la superficie della platea deve essere risciacquata dai residui del disinfettante impiegato. Le acque contenenti disinfettante raccolte nel pozzetto devono essere gestite come rifiuti, tenendo a disposizione degli organi di controllo la documentazione attestante il loro corretto smaltimento;
- 9. entro <u>3 mesi</u> dal ricevimento dell'autorizzazione il gestore deve:
 - a. trasmettere alla Regione e all'ARPA FVG i contratti di cessione degli effluenti che garantiscano l'utilizzo presso la controparte contrattuale dell'intero quantitativo delle lettiere prodotte che non sono destinate ad utilizzo agronomico diretto;
 - b. presentare alla Regione e all'ARPA FVG una relazione, firmata da un tecnico competente, attestante l'adeguata tenuta e portanza della vasca di stoccaggio liquami sita a Palazzolo dello Stella (UD) ed utilizzata per lo stoccaggio delle eventuali acque di lavaggio derivanti dall'allevamento di Santa Maria La Longa (UD);
 - c. aggiornare, tenendo conto di quanto riportato al precedente punto b., la Relazione prevista dalla Linea Guida di ARPA FVG LG 25.02 Ed.1. Rev.1 del 26/02/2021 "Monitoraggi aggiuntivi per gli stabilimenti AIA ai sensi dell'art. 29s exies comma 6 bis del D. Lgs. 152/2006" per definire le modalità e le frequenze dei controlli previsti dall'art 29s exies, comma 6 bis del D. Lgs. 152/2006. La relazione deve essere sottoscritta anche dal Gestore;
 - d. presentare una planimetria dello scarico delle acque reflue derivanti dal servizio igienico interno all'allevamento, in cui sia dimostrato il rispetto delle distanze previste dalla Delibera CITAI del 1977 della vasca Imhoff e della condotta di subirrigazione da tutte le tubature interrate dell'acqua potabile. In alternativa, entro il medesimo termine, il gestore deve presentare un progetto di adeguamento, corredato da cronoprogramma, su cui l'Autorità competente esprimerà un formale assenso, definendo anche i tempi per la realizzazione;
- 10. entro il 02/11/2024, il gestore deve rielaborare la valutazione dello stato di conservazione e di pericolosità delle coperture in amianto, possibilmente mediante l'impiego dell'algoritmo AMLETO, e trasmetterla al Comune di Santa Maria La Longa e all'Azienda Sanitaria (ASUFC) per il seguito di competenza, ed inoltre alla Regione FVG e all'ARPA FVG;
- 11. entro 12 mesi dalla pubblicazione di uno specifico documento dell'Autorità Competente per fornire indicazioni uniformi per la predisposizione del Manuale di Gestione Ambientale, il gestore deve redigere un Manuale di Gestione Ambientale per l'attuazione del Sistema di Gestione Ambientale previsto dalla BAT 1 della Decisione di esecuzione (UE) 2017/302 della Commissione del 15 febbraio 2017 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- 12. devono essere rispettati i limiti acustici di immissione e del limite differenziale di cui al PCCA approvato dal Comune di Santa Maria La Longa;
- 13. il Gestore deve conservare presso l'installazione i contratti comprovanti la regolarità e la continuità della cessione della lettiera avicola prodotta dall'allevamento per tutto il periodo di validità dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
- 14. la gestione delle attività lavorative e degli impianti deve essere effettuata con modalità atte a ridurre al minimo l'emissione di sostanze odorigene;
- 15. il gestore dell'installazione deve utilizzare modalità gestionali che permettano di minimizzare le emissioni diffuse polverulente;
- 16. in caso di modifica delle aree destinate al deposito temporaneo dei rifiuti, il Gestore deve trasmettere a Regione e ARPA FVG le planimetrie aggiornate;

- 17. il trasporto della pollina prodotta dall'impianto deve essere effettuato con mezzi di trasporto dotati di idonea copertura atta a ridurre le emissioni odorigene durante le operazioni di carico, nonché durante tutto il loro percorso;
- 18. l'allevamento deve mettere in atto congrui e dimostrabili programmi di derattizzazione e, se necessario, di lotta alla proliferazione delle mosche.

Si ricorda, inoltre, di comunicare alla Direzione centrale competente in materia di agricoltura, ai sensi dell'art. 22 del D.P.Reg. n. 0119/Pres d.d. 30/09/2022, la produzione degli effluenti di allevamento. L'omessa comunicazione comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 39, comma 2, del D.P.Reg. stesso.

ALLEGATO C

PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

DISPOSIZIONI GENERALI

Il Piano di monitoraggio e controllo stabilisce, in conformità alle indicazioni dell'art. 29 del D. Lgs. 152/2006, la frequenza e la modalità di autocontrollo che devono essere adottate da parte del Gestore e l'attività svolta dalle autorità di controllo. I campionamenti, le analisi, le misure, le verifiche, le manutenzioni e le calibrazioni dovranno essere sottoscritti da personale qualificato e messi a disposizione degli enti preposti al controllo.

Il monitoraggio è finalizzato a:

- verifica e contenimento delle emissioni, dei consumi energetici e di materie prime;
- verifica ed attuazione di corrette procedure di carattere gestionale.

Il presente Piano definisce:

- la tipologia e le frequenze dei monitoraggi e dei controlli;
- le modalità di conservazione e comunicazione dei risultati del Piano;
- l'attività svolta dagli organi preposti al controllo.

Arresto definitivo dell'impianto

All'atto della cessazione definitiva dell'attività, ove ne ricorrano i presupposti, il sito su cui insiste l'impianto deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e rispristino ambientale, tenendo conto delle potenziali fonti permanenti di inquinamento del terreno e degli eventi accidentali che si siano manifestati durante l'esercizio.

Guasto, avvio e fermata

In caso di malfunzionamenti o imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente o che siano percettibili all'esterno dello stabilimento il Gestore informa immediatamente la Regione ed ARPA FVG (Dipartimento competente per territorio) e adotta immediatamente misure atte a limitare le conseguenze ambientali e a prevenire ulteriori incidenti o eventi imprevisti informandone l'autorità competente.

Manutenzione dei sistemi

Tutti i macchinari e le strutture, il cui corretto funzionamento e conservazione garantiscono la conformità dell'impianto all'AIA – quali, ad esempio, depositi di stoccaggio dei liquami, pompe, miscelatori, sistemi di distribuzione di acqua e mangimi, sistemi di ventilazione, silos – devono essere ispezionati regolarmente e mantenuti in buona efficienza secondo le indicazioni del costruttore e/o specifici programmi di manutenzione adottati dall'azienda.

I controlli e gli interventi di manutenzione devono essere effettuati da personale qualificato, registrati e conservati presso il gestore.

Accesso al sito aziendale

Il Gestore deve garantire al personale incaricato delle verifiche e/o ispezioni un accesso in sicurezza a tutti i locali e aree dell'azienda, nel rispetto delle norme vigenti.

Comunicazione di avvenuta realizzazione di modifiche sostanziali e non sostanziali

Entro 60 giorni dall'awenuta realizzazione di modifiche sostanziali e/o non sostanziali, il Gestore ne dà comunicazione allegando una sua dichiarazione in AICA nella sezione "carica allegato" scegliendo come tematica "27. Comunicazione awenuta modifica".

Entro 60 giorni dall'avvenuta realizzazione di modifiche sostanziali e/o non sostanziali, qualora le stesse comportino delle variazioni del presente PMC, il Gestore richiede ad <u>autocontrolli.aia@arpa.fvg.it</u> l'aggiornamento del profilo nel software AICA fornendo le indicazioni puntuali sulle revisioni da effettuare.

Modalità e frequenza di trasmissione dei risultati del piano

I risultati del presente piano di monitoraggio devono essere comunicati attraverso il Software AICA predisposto da ARPA FVG.

Entro 30 giorni dal ricevimento dell'autorizzazione il Gestore trasmette all'indirizzo e-mail <u>autocontrolli.aia@arpa.fvg.it</u> i riferimenti del legale rappresentante o del delegato ambientale, comprensivi di una e-mail personale a cui trasmettere le credenziali per l'accesso all'applicativo. Le eventuali analisi relative ai

campionamenti prescritti dal PMC devono essere consolidate entro 90 giorni dal campionamento, mentre la relazione annuale deve essere consolidata entro il 30 aprile di ogni anno. Il Gestore deve, qualora necessario, comunicare tempestivamente i nuovi riferimenti del legale rappresentante o del delegato ambientale per consentire un altro accreditamento.

ATTIVITA' A CARICO DEL GESTORE

Il Gestore deve svolgere tutte le attività previste dal presente piano, eventualmente awalendosi di soggetti terzi.

Procedure di carattere gestionale

Il gestore deve effettuare tutte le procedure gestionali descritte al punto 2 e registrare i rilievi ove previsto. Qualora esistenti, possono essere usati i registri previsti da norme di settore specifiche.

Per le azioni di verifica che non hanno obbligo della registrazione, il gestore deve comunicare, entro il 30 aprile di ogni anno, alla Regione, all'ARPA FVG (Direzione centrale e Dipartimento territorialmente competente) gli eventuali malfunzionamenti o le anomalie riscontrate durante l'anno solare precedente e descrivere gli interventi adottati per ripristinare le condizioni ottimali.

PARAMETRI DA MONITORARE

1.1 Consumo materie prime e prodotti

Tab. 1.1.1 – Materie prime

Modalità di stoccaggio	Fase di utilizzo	UM	Frequenza autocontrollo	Tipo di controllo	Fonte dato
Es. silos, sacconi	Alimentazione	t/anno	Ogni ricezione o ogni 2 mesi	Visivo su quantità	Contabilità aziendale o registro (a scelta del gestore)
Es. taniche, contenitori in plastica, ecc.	Disinfezione fine ciclo	Kg- I/anno	Ogni ricezione o ogni 2 mesi	Visivo	Contabilità e registro
E s E c ir	s. silos, acconi s. taniche, ontenitori n plastica,	s. silos, acconi S. taniche, ontenitori n plastica, fine ciclo	s. silos, acconi Alimentazione t/anno s. taniche, ontenitori Disinfezione Kg- I/anno I/anno	s. silos, acconi s. taniche, ontenitori n plastica, fine ciclo Alimentazione t/anno Ogni ricezione o ogni 2 mesi Kg- Ogni ricezione o ogni 2 mesi	s. silos, acconi Alimentazione t/anno Ogni ricezione o ogni 2 mesi Visivo quantità s. taniche, ontenitori n plastica, fine ciclo Fase di utilizzo unumationi t/anno Ogni ricezione o ogni 2 mesi Ogni ricezione o ogni 2 mesi Visivo visivo o ogni 2 mesi

Tab. 1.1.2 – Prodotti finiti e sottoprodotti

Denominazione	Peso unitario	ИМ	Frequenza autoc on trollo	Fonte dato
Capi in entrata	kg	Unità	In ingresso	Registro
Capi presenti a fine ciclo	kg	Unità	A fine ciclo	Registro
Carne prodotta	kg	kg	A fine ciclo	Contabilità aziendale/registro (a scelta del gestore)
Peso (vivo presente fine ciclo)	kg	kg	Fine ciclo e annuale	Registro
Durata ciclo	giorni	Giorni/ciclo	Fine ciclo	Registro
Capi deceduti	numero	Unità/ciclo	A fine ciclo	Registro

1.2 Consumo risor se idriche

_

¹ Devono essere identificate tutte le materie prime che entrano nel ciclo produttivo

Tab. 1.2.1 – Ris ors e idriche

Tipologia di approvvigiona mento	Fase di utilizzo	UM	Frequenza autocontrollo	Fonte dato
Pozzo aziendale	Alimentazione, lavaggi	m³	A fine ciclo/anno	Contalitri e registro

1.3 Consumo energia

Tab. 1.3.1 – Energia

Descrizione	Tipologia	UM	Frequenza autoc on trollo	Fonte dato
Energia importata da rete esterna	Energia elettrica	MWh/a oTEP	A fine ciclo/Anno	Contatore e registro
Combustibili	Gasoli, GPL, metano, ecc.	m³	A fine ciclo/Anno	Contabilità aziendale/registro (a scelta del gestore)

1.4 Azoto e fosforo escreti

I quantitativi di azoto e fosforo escreti sono determinati, con frequenza almeno annuale, mediante l'utilizzo di uno dei seguenti metodi:

- bilancio di massa (apporti mediante gli alimenti al netto del contenuto delle produzioni);
- stima mediante analisi degli effluenti.

Il gestore per determinare i quantitativi sulla base di calcoli di bilancio di massa può, nel caso ritenga opportuno, avvalersi di sistemi informatici quali ad esempio Bat-Tool o fogli Excel predisposti da altre Amministrazioni.

1.5 Emissioni in aria

Le emissioni in aria di un allevamento sono da considerarsi di tipo diffuso, il calcolo di stima delle emissioni in aria deve essere effettuato almeno <u>una volta l'anno</u>, applicando il sistema informatico Bat-Tool oppure con metodo manuale con i coefficienti riportati nella normativa e-PRTR o nelle vigenti BREF o nelle BAT. La relazione tecnica che espliciti le modalità e i calcoli dovrà essere trasmessa annualmente con i risultati del presente Piano

2. Gestione

Tab. 2 – Gestione impianto

Operazione	Tipo di controllo	Frequenza controllo	Modalità di registrazione
Pulizia superfici interne	superfici interne Controllo visivo assenza di tracce del precedente ciclo A fine ciclo		
Pulizia dei piazzali esterni e piazzole di carico/scarico	Controllo visivo assenza di tracce di materiale disperso	Quotidiana e ad ogni fase di carico/scarico	
Verifica funzionalità dell'area di disinfezione dei mezzi	Controllo visivo assenza di tracce di disinfettanti esternamente alla platea di raccolta	Ad ogni utilizzo	Registro in caso di anomalie

Trattamento derattizzazione	Controllo posizioni e presenza bocconi	Ad ogni intervento	Registro
Trattamento moschicidi con applicazione insetticidi	Controllo trappole e applicazione insetticidi se necessario	Ad ogni intervento	Registro
Verifica contenitori effluenti non palabili	Controllo impermeabilizzazione/tenuta	Quinquennale	Documento di conformità
Verifica di impermeabilizzazione dei piazzali dove vengono movimentate sostanze pericolose	Controllo imper me abilizz azione / tenuta	Quinquennale	Documento di conformità
Controllo di funzionalità e manutenzione dei sistemi di trattamento primari dei reflui domestici	Controllo	Annuale	Registro
Controllo di funzionalità e manutenzione dei sistemi di trattamento primari dei reflui domestici	Pulizia	Almeno ogni tre anni e, comunque, all'occorrenza	Registro e/o documenti di attestazione di corretto smaltimento dei residui di pulizia

3. Odori

Nel caso di conclamati ed accertati disturbi causati da emissioni odorigene, su richiesta motivata del Comune, il Gestore deve effettuare a proprio carico, tramite laboratorio qualificato, misure e/o stime delle unità odorigene secondo modalità concordate con ARPA FVG, al fine di proporre misure mitigative, anche tenendo conto delle pertinenti BAT.

4. Indicatori di prestazione

Il Gestore dovrà rapportare i consumi e le emissioni (espressi in fattori assoluto) all'unità di produzione annua attraverso un denominatore. Ad esempio il denominatore può essere la quantità di prodotto/anno espresso in tonnellate o i consumi o le emissioni espresse in kg di prodotto; in questo caso si indicherà il valore kg/t, in altri casi può essere più opportuno riferirli all'unità di materia prima.

Tab. 4 – Indicatori di prestazione

Indicatore	Descrizione	UM	Metodo di misura	Frequenza di monitora ggio
Produzione specifica di rifiuti	Quantitativo di rifiuti prodotti rispetto al numero di capi allevato	kg/capo/anno	Calcolo	Annuale
Consumo specifico di risorsa idrica	Quantitativo di acqua prelevata rispetto al numero di capi allevato	m³/capo/anno	Calcolo	Annuale
Consumo energetico specifico per ciascun combustibile	Fabbisogno totale di combustibile utilizzato rispetto al numero di capi allevato	TEP/capo/anno	Calcolo	Annuale
Consumo energetico specifico per ciascuna fonte energetica	Fabbisogno totale di energia utilizzato rispetto al numero di capi allevato	TEP/capo/anno	Calcolo	Annuale
Produzione di effluenti (da comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti)	Quantitativo di effluenti prodotti rispetto al numero di capi allevato	m³/capo/anno	Calcolo	Annuale

ATTIVITA' A CARICO DELL'ENTE DI CONTROLLO

Fermo restando quanto previsto in materia di vigilanza, l'ARPA effettua, con oneri a carico del Gestore, quantificati sulla base delle disposizioni contenute nell'Allegato IV del decreto ministeriale 24 aprile 2008, nell'art. 3 della L.R. 11/2009 e della DGR n. 2924/2009, i controlli previsti secondo le modalità e le frequenze stabilite dal Piano di ispezione ambientale, pubblicato sul sito della Regione.

Entro il 30 gennaio dell'anno in cui sono programmati i controlli, il Gestore versa ad ARPA FVG la relativa tariffa.

Oneri derivanti da campionamenti su matrici ambientali e/o inquinanti non ricompresi nell'Allegato V al citato D.M. 24 aprile 2008, sono determinati dal Gestore dell'installazione secondo il vigente tariffario generale di ARPA.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO dott. Glauco Spanghero documento firmato digital mente ai sensi del d.lgs 82/2005

ambd2

AGENZIA DELLE ENTRATE





MODELLO DI PAGAMENTO: TASSE, IMPOSTE, SANZIONI E ALTRE ENTRATE

1. VERSAMENTO DIRETTO AL CONCESSIONARIO DI			

Mod. F23

DELEGA IRREVOCABILE A	
HOUR NAY SIM	

AGENZIA/UFFICIO PROV.

PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

3. NUMERO DI RIFERIMENTO (*)

		-		
DATI ANAGRAFICI		SET IN COLUMN TO SEE	STATE OF THE PROPERTY OF	
COGNOME, DENOMINAZIO	INE O RAGIONE SOCIALE	NOME	DATA DI NASC	DTA
	AGR.CECCHETTO ANGELO			
SESSO M o F C	OMUNE (o stato estero) DI NASCITA / SEDE SOCIALE CARLINO	U ₁ D	C, C, C, N, G, L, 6, 5, M, 2, 2	nese onno
	CARLINO	[0]	C C N O L 0 3 M 2 2	E D O TO E
COGNOME, DENOMINAZIO	INE O RAGIONE SOCIALE	NOME	DATA DI NASC	ATC
SESSO M o F CO	DIMUNE (o stato estero) DI NASCITA / SEDE SOCIALE	PROV.	CODICE RISCALE gierno	mese onno
	STRUCTURE (U SIGNO ESTRO) DE PEROCEPTY SERVE MONTE PEROCE			
ATI DEL VERSAMI	ENTO			
UFFICIO O ENTE	7. COD. TERRITORIALE (*) 8. CONTENZIOSO 9. 0	AUSAIE 10 ESTREMI	DELL'ATTO O DEI DOCUMENTO	
		Anno	Numero	
T I 8 L		P _I A L		
1. CODICE TRIBUTO	12. DESCRIZIONE (*)		13. IMPORTO	14, COD. DESTINATAR
1.5.6.T	IMPOSTA DI BOLLO		16,00	
1-1-1-			10,00	
1-1-1-				111
		The second		3 5 5
			-	
			, 1	
		-	, ,	
1 1 1				
	PER UN IMPORTO COMPLES	SSIVO DI EURO	16,00	
URO (lettere)	process consistence of the second section of the section of the second section of the section of the second section of the second section of the section			

ESTREMI DEL VERSAMENTO
(DA COMPLARE A CURA DEL CONCESSIONARIO, DELLA BANCA O DELLE POSTE)

DATA CODICE CONCESSIONE/BANCA/POSTE
AZIENDA CAB/SPORTELLO

giorno meso onno 36008

Autorizzo addebito sul conto corrente bancario

Autorizzo addebito sul conto corrente bancario

n. _______ /____

cod. ABI CAB

firma ______

COPIA PER IL CONCESSIONARIO/BANCA/POSTE

|66/072 03 02-11-23 Pt1| |0042 €*16,00*| |F2YV 0042 €**| C.F. CCCNGL65M22L8408